SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 366.

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, sono stati dettati criteri per il riordinamento, tra gli altri, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.P.S.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996:

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Art. 2.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

d) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

e) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

f) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

g) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

Art. 4.
Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da:

a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

b) nove membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

c) tre membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:

a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.

2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.
Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Art. 7.
Direttore generale

1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 1, n. 4), dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88;

c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

Art. 8.
Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse

1. Presso l'Istituto continuano ad operare, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella composizione, fatta solo eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo, e dal presente articolo, e con le competenze previste dalle norme vigenti. Ciascun comitato, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente del comitato stesso.

2. Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti

dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché dai due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il comitato di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai due componenti del consiglio di amministrazione dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

5. Per la validità delle sedute di comitati di cui al presente articolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza».

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: «Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione deli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 1, numero 4), dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), prevede che:

«Sono organi dell'Istituto:

1)-3) *(omissis);*

4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse».

Note all'art. 3:

— L'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 3 *(Ordinamento degli enti).* — 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali, definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione oganica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo seguendo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle con-

federazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro».

— Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono i seguenti:

«Art. 16 (*Funzioni di direzione dei dirigenti generali*). — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa sui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 (*Funzioni di direzione del dirigente*). — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10, la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche se richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) a formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo del comma 1, n. 4), dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Per il testo del comma 10 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo del comma 1, n. 4), dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si veda in nota all'art. 2.

— Il comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: «1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri».

— L'art. 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è il seguente:

«Art. 38 *(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)*. — 1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 37 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso».

— Il testo dell'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è il seguente:

«Art. 22 *(Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti)*. — 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso».

— Il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è il seguente:

«Art. 24 *(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».

97G0403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 367.

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, sono stati dettati criteri per il riordinamento, tra gli altri, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.A.I.L.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

d) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

e) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

f) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

g) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

Art. 4.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da:

a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

b) otto membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

c) quattro membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del Presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:

a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;

d) approva le tariffe dei premi e dei contributi;

e) decide, in via definitiva, i ricorsi già attribuiti alla commissione di cui all'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto;

c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Mnistri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza».

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: «Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— L'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 3 *(Ordinamento degli enti).* — 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPADAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro».

— Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono i seguenti:

«Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)*. — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della stuttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente)*. — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

— Il comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è il seguente: «Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una commissione nominata con decreto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

97G0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. **368.**

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e sono stati dettati criteri per l'ordinamento, tra gli altri, di tale Istituto;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.P.D.A.P.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati di vigilanza delle gestioni autonome di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in

tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

d) convoca e presiede la prima seduta dei comitati di vigilanza delle gestioni di cui all'articolo 8;

e) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

f) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

g) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

h) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

Art. 4.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da:

a) dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno;

c) sei membri, di cui due in rappresentanza delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:

a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;

d) delibera, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, su proposta dei comitati di cui all'articolo 8, i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;

e) delibera, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sulle altre forme di previdenza a favore degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati istituiti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

c) provvede, in esecuzione dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

Art. 8.

Comitati di vigilanza delle gestioni

1. I comitati di vigilanza delle gestioni autonome, istituiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e durano in carica quattro anni.

2. Ciascuno dei comitati di cui al comma 1, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento può delegare un componente del comitato stesso. I predetti comitati sono composti, oltre che dai membri di cui al comma 3, da:

a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero del tesoro.

3. I comitati di vigilanza di cui al comma 1 sono così integrati:

a) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, da un rappresentante del Ministero della difesa;

b) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, da un rappresentante delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) il comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari, da un rappresentante del Ministero della sanità;

e) il comitato di vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

f) il comitato di vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

4. Il comitato di vigilanza di ciascuna gestione:

a) predispone per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione stessa;

b) propone le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;

c) decide sui ricorsi amministrativi di cui al comma 7.

5. I comitati di vigilanza sono regolarmente costituiti con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. I comitati sono, di regola, convocati ogni bimestre e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti.

7. Avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni è ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. L'Istituto continua ad applicare le norme regolamentari adottate in materia di procedimento amministrativo dagli enti, casse ed istituto soppressi fino all'emanazione di nuovi regolamenti unitari da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, deve essere trasmessa anche al Consiglio nazionale dell'economia

e del lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza».

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: «Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo; determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: «È confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione comples-

siva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono».

Note all'art. 3:

— L'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 3 *(Ordinamento degli enti).* — 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attualità dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amminstrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani, pluriennali i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro».

— Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono i seguenti:

«Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali).* — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente).* — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) a formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre, all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Note all'art. 4:

— L'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che:

«Art. 23 *(Aziende speciali ed istituzioni).* — 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione».

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, prevede che:

«Art. 10. — 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento».

— Il comma 1, lettera *h)*, dell'art. 33 del D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civile e militari dello Stato) è il seguente:

«*Il fondo di previdenza e credito provvede:*

a)-g) (omissis);

h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAS, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si veda in nota all'art. 4.

— Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Note all'art. 9:

— Il comma 3 dell'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) prevede che: «3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi».

— L'art. 6 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito, con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede che:

«Art. 6 *(Relazioni degli enti previdenziali).* — 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'art. 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo art. 56 della citata legge n. 88 del 1989».

97G0405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 agosto 1997.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 — con il quale è stato rideterminato l'elenco degli enti tenuti all'osservanza del citato art. 25 delle legge n. 468 del 1978 — in base al quale gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono stati compresi tra quelli tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 468 del 1978;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, emanato in attuazione della delega di cui al punto precedente, con il quale l'INPDAP e l'IPSEMA sono stati sottoposti all'obbligo del rispetto delle disposizioni degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con il quale, in attuazione della stessa delega contenuta nella legge n. 537 del 1993, sono state dettate norme per la trasformazione di alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza in persone giuridiche private;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo schema-tipo del prospetto di rilevazione dei dati periodici di cassa degli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Decreta:

È approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali e ai dati periodici di cassa che gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1997

p. *Il Ministro:* GIARDA

Prospetto per la rilevazione degli elementi previsionali e dei dati periodici della gestione di cassa degli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Esercizio: .... Periodo: .... Preventivo

Ente tipo: .... numero........................ Dati di <

Denominazione .... Consuntivo

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	Codice SIRGS	Previsioni di cassa annuali	Riscossioni a tutto il trimestre
A) ENTRATE CORRENTI			
1) Entrate contributive			
- Contributi o premi assicurativi;	E010110		
- Quote di partecipazione degli iscritti;	E010120		
Totale	E010100		
2) Vendita di beni e servizi	E010200		
3) Redditi patrimoniali			
- da settore statale;	E010310		
- da enti del settore pubblico;	E010320		
- da altri;	E010330		
Totale	E010300		
4) Trasferimenti			
- da settore statale;	E010410		
- da enti previdenziali;	E010420		
- da altri enti del settore pubblico;	E010430		
- da altri;	E010440		
Totale	E010400		
5) Poste correttive e compensative delle spese			
- recuperi di prestazioni	E010510		
- recuperi di spese per stabili da reddito	E010520		
- recuperi di altre spese	E010530		
Totale	E010500		
6) Altre entrate correnti			
- da settore statale:	E010610		
- da enti del settore pubblico;	E010620		
- da altri;	E010630		
Totale	E010600		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	E010000		

B) ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
7) Trasferimenti in conto capitale			
- da settore statale:	E020110		
- da enti del settore pubblico;	E020120		
Totale	E020100		
8) Alienazione di immobili e diritti reali:	E020200		
9) Altre entrate in c/capitale:	E020300		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E020000		
C) PARTITE FINANZIARIE			
10) Realizzo di valori mobiliari:			
- del settore statale;	E030110		
- di enti del settore pubblico;	E030120		
- di altri;	E030130		
Totale	E030100		
11) Riscossione di crediti ed anticipazioni, accensione di prestiti, assunzione di mutui, ecc.			
- da settore statale;	E030210		
- da enti del settore pubblico;	E030220		
- da altri;	E030230		
Totale	E030200		
12) Altre partite finanziarie	E030300		
TOTALE PARTITE FINANZIARIE	E030000		
D) PARTITE DI GIRO			
13) Partite di giro			
- da settore statale;	E040110		
- da enti del settore pubblico per rimborso di somme pagate per loro conto;	E040120		
- da altri:	E040130		
- ritenute erariali a carico dei dipendenti:	E040131		
- ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti;	E040132		
- ritenute erariali a carico degli assicurati:	E040133		
- ritenute assistenziali a carico dei pensionati;	E040134		
- somme riscosse per c/di altri enti del settore pubblico;	E040135		
- altre partite di giro	E040136		
Totale	E040100		
TOTALE PARTITE DI GIRO	E040000		
14) Incassi da regolarizzare	E100000		
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000		

DESCRIZIONE		Codice SIRGS	Previsioni di cassa annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
E) SPESE CORRENTI				
1) Personale				
- personale in servizio:		S010110		
- indennità di anzianità al personale cessato dal servizio ;		S010120		
	Totale	S010100		
2) Acquisto beni e servizi				
- spese per gli organi dell'Ente;		S010210		
- altre spese		S010220		
	Totale	S010200		
3) Trasferimenti passivi				
- a settore statale:		S010310		
- al bilancio dello Stato;		S010311		
- a Tesoreria;		S010312		
- a famiglie:		S010320		
- pensioni o rendite;		S010321		
- altre prestazioni;		S010322		
- ad enti di previdenza;		S010330		
- ad altri enti del settore pubblico;		S010340		
- ad altri;		S010350		
	Totale	S010300		
4) Oneri finanziari		S010400		
5) Poste correttive e compensative delle entrate				
- rimborso di contributi		S010510		
- altri rimborsi		S010520		
	Totale	S010500		
6) Altre spese correnti				
- imposte, tasse e tributi vari;		S010610		
- spese non classificabili in altre voci		S010620		
	Totale	S010600		
TOTALE SPESE CORRENTI		S010000		

F) SPESE IN CONTO CAPITALE			
7) Costituzione capitali fissi	S020100		
8) Altre spese in c/capitale	S020200		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	S020000		
G) PARTITE FINANZIARIE			
9) Acquisto valori mobiliari:			
- del settore statale;	S030110		
- di enti del settore pubblico;	S030120		
- di altri;	S030130		
Totale	S030100		
10) Concessione crediti, anticipazioni, rimborso prestiti, estinzione debiti:			
- a settore statale;	S030210		
- ad enti del settore pubblico;	S030220		
- ad altri;	S030230		
Totale	S030200		
11) Altre partite finanziarie:	S030300		
TOTALE PARTITE FINANZIARIE	S030000		
H) PARTITE DI GIRO			
12) Partite di giro			
- a settore statale;	S040110		
- ritenute erariali a carico dei dipendenti;	S040111		
- ritenute erariali a carico degli assicurati;	S040112		
- altre ritenute fiscali;	S040113		
ad enti del settore pubblico:	S040120		
- ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti;	S040121		
- ritenute assistenziali a carico dei pensionati;	S040122		
- versamento di somme riscosse per c/altri enti del settore pubblico;	S040123		
- ad altri:	S040130		
- somme pagate per c/altri enti del settore pubblico;	S040131		
- altre partite di giro;	S040132		
Totale	S040100		
TOTALE PARTITE DI GIRO	S040000		
13) Pagamenti da regolarizzare	S100000		
TOTALE GENERALE SPESE	S000000		

Prospetto per la rilevazione degli elementi previsionali e dei dati periodici della gestione di cassa degli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

DISPONIBILITA' LIQUIDE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	Codice SIRGS	CONSUNTIVO
1) Fondo di cassa all'inizio dell'anno (a + b + c + d)		
a) Giacenze iniziali presso il Tesoriere		....
b) Giacenze iniziali presso altre banche		....
c) Giacenze iniziali presso l'Ente Poste		....
d) Giacenze iniziali presso la Tesoreria dello Stato		....
2) Riscossioni		
3) Pagamenti		
4) Fondo di cassa alla fine del periodo di riferimento (e + f + g + h)		
e) Giacenze finali presso il Tesoriere		....
f) Giacenze finali presso altre banche		....
g) Giacenze finali presso l'Ente Poste		....
h) Giacenze finali presso la Tesoreria dello Stato		....
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DELL'ENTE E QUELLE DELLA TESORERIA DELLO STATO.		
i) Riscossioni contabilizzate dall'Ente ma non dalla Tesoreria dello Stato.		....
l) Versamenti c/o Tesoreria statale non contabilizzati dall'Ente		....
m) Versamenti c/o l'EPI non contabilizzati dall'Ente		....
n) Pagamenti contabilizzati dall'Ente ma non dalla Tesoreria dello Stato.		....
Valori mobiliari all'inizio dell'esercizio		
Valori mobiliari alla fine del periodo di riferimento		

97A8637

DECRETO 27 ottobre 1997.

Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 27 maggio 1996, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 1° gennaio 1994 - 1° gennaio 1999, in circolazione per nominali L. 19.843.908.900.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1994 - 1° aprile 2001, in circolazione per nominali L. 15.700.000.000.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1994 - 1° agosto 2001, in circolazione per nominali L. 12.602.000.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1994 - 1° ottobre 2001, in circolazione per nominali L. 20.395.000.000.000.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, del menzionato decreto 27 maggio 1996 vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 5 miliardi di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1997, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche già stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» già previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

La Banca d'Italia è esonerata da ogni danno o responsabilità che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in fac-simile.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini

dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del ripetuto decreto 27 maggio 1996, il Ministro del tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione verrà esercitata sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministro del tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sarà effettuato il 3 novembre 1997 con le disponibilità del conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

A tal fine il 3 novembre 1997 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati dal Tesoro, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per trentatre giorni, relativamente ai C.C.T. di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 1 del presente decreto, per centoventitre giorni relativamente ai B.T.P. di cui alla lettera *a)* e per novantatre giorni relativamente ai C.C.T. di cui alla lettera *c)* del decreto medesimo.

Il riconoscimento delle somme avrà luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera e contro ritiro dei titoli dalla gestione centralizzata della Banca d'Italia.

Al «Fondo ammortamento» verrà altresì addebitata la provvigione di cui al successivo art. 8.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei titoli acquistati dal Tesoro, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni di annullamento vengono effettuate per conto della Direzione generale del tesoro.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati, per quanto applicabile, dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. La provvigione prevista in detta convenzione, riconosciuta alla Banca d'Italia a rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso, è ridotta allo 0,015% del capitale nominale dei titoli acquistati.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 3, punto 2, del decreto ministeriale 27 maggio 1996 le sezioni di tesoreria ricevono dalla coesistente filiale della Banca d'Italia i B.T.P. 1° gennaio 1994-1° gennaio 1999 annullati, unitamente al tabulato che riporta l'ammontare dei buoni poliennali acquistati, la serie e i tagli degli stessi. I buoni poliennali e una copia del tabulato sono spediti a cura delle sezioni di tesoreria alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo; copia del tabulato viene contestualmente inviata alla Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 3, punto 1, del decreto ministeriale 27 maggio 1996, i C.C.T. 1° aprile 1994-1° aprile 2001, i C.C.T. 1° agosto 1994-1° agosto 2001 e i C.C.T. 1° ottobre 1994-1° ottobre 2001 estinti saranno consegnati, entro tre mesi dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto, direttamente dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, in uno con l'elenco dei certificati estinti e il piano di ripartizione dei certificati rimasti in vita.

Art. 11.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi e al loro annullamento, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8699

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Gonzalez Ferrero Carmen Maria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filologia» (seccion de filologia hispanica), conseguito dall'interessata in data 16 settembre 1987, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dalla Università di Salamanca;

Considerato che la sig.ra Gonzalez Ferrero Carmen Maria risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dall'Istituto di scienze della pubblica istruzione dell'Università di Salamanca in data 2 luglio 1987, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 15 aprile 1993 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal direttore del centro di formazione professionale della regione Piemonte;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 2 ottobre 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Gonzalez Ferrero Carmen Maria nata a l'Avana (Cuba) il 17 maggio 1963, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 20 ottobre 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A8515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative miste.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo povvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative ai sersi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accerramenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 (datato 24 luglio 1997);

Decreta:

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile delle società cooperative sottoelencate:

1) «Consorzio provinciale allevatori» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Teseo Sirolli Mendaro, in data 1° agosto 1968, rep. 32386, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliri al n. 4590 - BUSC 1623;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «IMP. EL. Sarda» a responsabilità limitata, con sede in Pirri (Cagliari), costituita con rogito notarile del dott. Felice Contu in data 2 dicembre 1985, rep. 304764, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 15336 - BUSC 3392;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «DA.CA.» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Gianni Cherchi in data 29 dicembre 1989, rep. 15972, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari, al n. 21019 - BUSC 3780;

4) società cooperativa di trasporto «Elicotteri lavoro aereo sardo» a responsabilità limitata, con sede in Elmas, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Giagheddu in data 30 novembre 1976, rep. 235274, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 7807 - BUSC 2661;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Centro servizi anziani» a responsabilità limitata, con sede in Tuili (Cagliari), costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Giagheddu in data 7 gennaio 1986, rep. 274567, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 15473 - BUSC 3418;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Sulcis Cork» a responsabilità limitata, con sede in Iglesias, costituita con rogito notarile del dott. Ernesto Quinto Bassi, in data 30 novembre 1982, rep.18210, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 11372 - BUSC 3055;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Floorcenter» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Paolo Tardiola, in data 4 marzo 1991, rep.16347, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 22784 - BUSC 3884;

8) società cooperativa agricola «Agricoltura moderna Lunamatrona» a responsabità limitata, con sede in Lunamatrona (Cagliari), costituita con rogito notarile del dott. Alfonso Venturi in data 14 aprile 1987, rep. 11685, iscritta nel registro delle societè del tribunale di Cagliari al n. 17519 - BUSC 3623;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «San Gerolamo» a responsabilità limitata, con sede in Capoterra, costituita con rogito notarile del dott. Ugo Pasolini in data 26 gennaio 1985, rep. 54858, iscritta nel registro delle socetà del tribunale di Cagliari al n. 13883 - BUSC 3251;

10) società cooperativa mista «Cea Mindas» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Felice Contu, in data 15 aprile 1958, rep. 11055, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 2595 - BUSC 365;

11) società cooperativa di consumo «Siddi» a responsabilità limitata, con sede in Siddi (Cagliari), costituita con rogito notarile del dott. Arturo Saba, in data 17 novembre 1949, rep. 6517, iscritta nel registro delle società del tribunale di Cagliari al n. 1724 - BUSC 524.

Cagliari, 1° ottobre 1997

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

97A8546

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori terrieri», in Gairo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1959 con il quale la società cooperativa «Lavoratori terrieri», con sede in Gairo (Nuoro), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Calvisi Ciriaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Aironi Margherita, nata a Nuoro il 29 aprile 1955 ed ivi residente in via Piemonte, 112, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori terrieri», con sede in Gairo (Nuoro), già sciolta ex art. 2544 codice civile con decreto ministeriale 13 maggio 1959, in sostituzione del rag. Calvisi Ciriaco, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8576

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa fra allevatori «Maria Annunziata», in Bitti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1971 con il quale la società cooperativa fra allevatori «Maria Annunziata», con sede in Bitti (Nuoro), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Calvisi Ciriaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Manca Luigi Camillo, nato ad Aritzo il 14 agosto 1957 e residente in Nuoro, via Napoli, 4/b, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra allevatori «Maria Annunziata», con sede in Bitti (Nuoro), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 25 gennaio 1971, in sostituzione del rag. Calvisi Ciriaco, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8577

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Iloghe», in Dorgali, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1971 con il quale la società cooperativa «Iloghe», con sede in Dorgali (Nuoro), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Calvisi Ciriaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Manca Luigi Camillo, nato ad Aritzo il 14 agosto 1957 e residente in Nuoro, via Napoli, 4/b, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Iloghe», con sede in Dorgali (Nuoro), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 21 giugno 1971, in sostituzione del rag. Calvisi Ciriaco, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8578

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Flumendosa», in Villano Vatulo, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1959 con il quale la società cooperativa «Flumendosa», con sede in Villano Vatulo, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Calvisi Ciriaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Manca Luigi Camillo, nato ad Aritzo il 14 agosto 1957 e residente in Nuoro, via Napoli, 4/b, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Flumendosa», con sede in Villano Vatulo (Nuoro), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 13 maggio 1959, in sostituzione del rag. Calvisi Ciriaco, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8579

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «San Giuseppe», in Mamoiada, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1973 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «San Giuseppe», in Mamoiada (Nuoro), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Calvisi Ciriaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Manca Luigi Camillo, nato ad Aritzo il 14 agosto 1957 e residente in Nuoro, via Napoli, 4/b, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «San Giuseppe», in Mamoiada (Nuoro), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 22 gennaio 1973, in sostituzione del rag. Calvisi Ciriaco, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8580

DECRETO 1° ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Bardia», in Dorgali, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1959 con il quale la società cooperativa «Monte Bardia», con sede in Dorgali (Nuoro), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Calvisi Ciriaco ne e stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la direzione provinciale del lavoro di Nuoro comunicava che il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Manca Luigi Camillo, nato ad Aritzo il 14 agosto 1957 e residente in Nuoro, via Napoli, 4/b, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Monte Bardia», con sede in Dorgali (Nuoro), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 12 gennaio 1959, in sostituzione del rag. - Calvisi Ciriaco, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 1° ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A8581

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Azzurra 83», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Azzurra 83», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alfio Grassi in data 17 gennaio 1984, rep. 15516, reg. soc. 1337/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28151/203191.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8547

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valle Verde II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Valle Verde II», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mastelloni Mario in data 9 marzo 1974, rep. 135449, reg. soc. 2029/74, tribunale di Roma; BUSC n. 22015/130747.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8548

DECRETO 2 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mintaka 36», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Mintaka 36», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli in data 14 luglio 1971, rep. 10455, reg. soc. 2748/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20478/116613.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8549

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi, si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «San Valentino a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituta in data 19 novembre 1985, rogito notaio Angotzi, repertorio n. 5945, reg. soc. n. 3189 del tribunale di Oristano, non iscritta nel BUSC;

2) società cooperativa «Sa Furria a r.l.», con sede in Torpè (Nuoro), costituita in data 28 luglio 1983, rogito notaio Becchetti, repertorio n. 1060, reg. soc. n. 1373 del tribunale di Nuoro, non iscritta nel BUSC;

3) società cooperativa «Fra operai ed agricoltori a r.l.», con sede in Baunei (Nuoro), costituita in data 19 novembre 1950, rogito notaio Mameli, repertorio n. 8292, reg soc. n. 113 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 244/34432;

4) societa cooperativa «Artigiana S. Elia a r.l.», con sede in Nuragus (Nuoro), costituita in data 10 ottobre 1964, rogito notaio Contu, repertorio n. 51600, reg. soc. n. 3787 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 373/90881;

5) società cooperativa «Pastori Flumendosa a r.l.», con sede in Orroli (Nuoro), costituita in data 24 giugno 1967, rogito notaio Saba, repertorio n. 15556, reg. soc. n. 4382 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 478/104078;

6) società cooperativa «Flumendosa a r.l.», con sede in Gadoni (Nuoro), costituita in data 16 novembre 1970, rogito notaio Serra, repertorio n. 94598, reg. soc. n. 1264 del tribunale di Oristano, BUSC n. 595/115326;

7) società cooperativa «Su Connottu a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 19 settembre 1973, rogito notaio Serra, repertorio n. 108624, reg. soc. n. 657 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 688/129151;

8) società cooperativa «Suinicola baroniese a r.l.», con sede in Onifai (Nuoro), costituita in data 30 luglio 1973, rogito notaio Sau, repertorio n. 18300, reg. soc. 686 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 746/133729;

9) società cooperativa «Sas Lendinosas a r. l.», con sede in Orotelli (Nuoro), costituita in data 4 maggio 1974, rogito notaio Sau repertorio n. 21299, reg. soc. n. 737 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 786/135461;

10) società cooperativa «Tacchinaia sociale Borore a r.l.», con sede in Ottana (Nuoro), costituita in data 5 aprile 1974, rogito notaio Sau, repertorio n. 90916, reg. soc. n. 717 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 800/137231;

11) società cooperativa «Cuccuru Tundu a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita in data 25 febbraio 1976, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 12480, reg. soc. n. 313 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 869/145106;

12) società cooperativa «Primavera a r.l.», con sede in Orune (Nuoro), costituita in data 23 dicembre 1976, rogito notaio Sau, repertorio n. 33012, reg. soc. n. 913 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 953/154459;

13) società cooperativa «Muratori di Bitti a r.l.», con sede in Bitti (Nuoro), costituita in data 10 aprile 1978, rogito notaio Sau, repertorio n. 38996, reg. soc. n. 961 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1001/160043;

14) società cooperativa «Pardu a r.l.», con sede in Orroli (Nuoro), costituita in data 29 marzo 1978, rogito notaio Ramondelli, repertorio n. 4372, reg soc. n. 8490 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1012/161994;

15) società cooperativa «Galtellinese a r.l.», con sede in Galtelli (Nuoro), costituita in, data 29 aprile 1980, rogito notaio Serra, repertorio n. 129030, reg. soc. n. 1105 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1088/179922;

16) società cooperativa «Santa Barbara a r.l.», con sede in Villagrande (Nuoro), costituita in data 12 maggio 1981, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 447, reg. soc. n. 435 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1118/186126;

17) società cooperativa «Turistica culturale a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita in data 12 gennaio 1983, rogito notaio Anni, repertorio n. 23029, reg. soc. n. 493 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1162/196354;

18) società cooperativa «Codula De Luna a r.l.», con sede in Urzulei (Nuoro), costituita in data 4 marzo 1982, rogito notaio Serra, repertorio n. 137399, reg. soc. n. 470 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1176/199645;

19) società cooperativa «Progresso a r.l.», con sede in Orroli (Nuoro), costituita in data 13 gennaio 1983, rogito notaio Anni, repertorio n. 23043, reg. soc. n. 11911 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1179/200734;

20) società cooperativa «Su Sirbone a r.l.», con sede in Villagrande (Nuoro), costituita in data 24 novembre 1983, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 9897, reg. soc. n. 520 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1188/202408;

21) società cooperativa «Il Tappeto a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 23 maggio 1983, rogito notaio Mura repertorio n. 65641, reg. soc. n. 2473 del tribunale di Oristano, BUSC n. 1192/203468;

22) società cooperativa «Sa Pruna a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 13 aprile 1984, rogito notaio Serra, repertorio n. 142698, reg. soc. n. 1455 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1205/206165;

23) società cooperativa «Su Forru Sardu a r.l.», con sede in Escalaplano (Nuoro), costituita in data 8 novembre 1984, rogito notaio Saba, repertorio n. 128748, reg. soc. n. 13252 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1218/208675;

24) società cooperativa «Perda De Liana a r.l.», con sede in Gairo (Nuoro), costituita in data 11 maggio 1985, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 851, reg. soc. n. 574 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1229/212110;

25) società cooperativa «Pastori Urzulei a r.l.», con sede in Urzulei (Nuoro), costituita in data 10 aprile 1986, rogito notaio Sau, repertorio n. 100463, reg. soc. n. 697 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1318/223153;

26) società cooperativa «Santa Vittoria a r.l.», con sede in Esterzili (Nuoro), costituita in data 7 maggio 1987, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 36367, reg. soc. n. 779 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1345/228893;

27) società cooperativa «Turistica Forrola a r.l.», con sede in Baunei (Nuoro), costituita in data 23 settembre 1987, rogito notaio Cappellini, repertorio n. 39370, reg. soc. n. 835 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1365/231599;

28) società cooperativa «Trensar a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 11 aprile 1988, rogito notaio Cordopatri, repertorio n. 2463, reg. soc. n. 3832 del tribunale di Oristano, BUSC n. 1372/233895;

29) società cooperativa «Agricola 2000 a r.l.», con sede in Esterzili (Nuoro), costituita in data 3 aprile 1989, rogito notaio Ibba, repertorio n. 10062, reg. soc. n. 954 del tribunale di Lanusei, BUSC n. 1399/241038;

30) società cooperativa «Ilogne a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 22 settembre 1990, rogito notaio Serra repertorio n. 168231, reg. soc. n. 2888 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1441/250761;

31) società cooperativa «Produttori agricoli Macomer a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita in data 16 luglio 1991, rogito notaio Mura, repertorio n. 81935, reg. soc n. 4716 del tribunale di Oristano, BUSC n. 1481/259625;

32) società cooperativa «L'Alfabeto a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 11 giugno 1991, rogito notaio Mazzarella, repertorio n. 3764, reg. soc. n. 3075 del tribunale di Nuoro, BUSC n. 1465/255226.

Nuoro, 10 ottobre 1997

Il direttore provinciale: BLASINA

97A8554

DECRETO 15 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arx», in Arcene.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Arx», con sede in Arcene (Bergamo), costituita il 30 gennaio 1971 per rogito notaio Augusto Zanconti omologata dal tribunale di Bergamo in data 8 marzo 1971 numero registro società 7373; BUSC posizione 845/113987, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 15 ottobre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

97A8550

DECRETO 15 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sant'Ambrogio», in Bergamo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sant'Ambrogio», con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio Antonio Cavallo il 5 agosto 1977, repertorio n. 846; tribunale di Bergamo, registro imprese n. 12428; BUSC n. 1237/154532, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 15 ottobre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

97A8551

DECRETO 15 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Maria», in Cortenuova.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «S. Maria», con sede in Cortenuova, costituita il 24 aprile 1981 per rogito notaio Peppino Nosari, repertorio n. 5050; tribunale di Bergamo, registro imprese n. 18334; BUSC posizione n. 1531/184474, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 15 ottobre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

97A8552

DECRETO 15 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Loreto», in Treviglio.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Loreto», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita il 14 aprile 1973 per rogito notaio Giuseppe Basciano, omologata dal tribunale di Bergamo in data 19 maggio 1973, numero registro società 8493; BUSC posizione n. 932/124577, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 15 ottobre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

97A8553

DECRETO 15 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Charlie Parker Yardbird», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della comissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale cooperative con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Charlie Parker Yardbird», con sede in Verona, piazza Risorgimento, 16, costituita per rogito notaio dott. Androvetto Alberto, in data 9 maggio 1990, rep. n. 25921, reg. società n. 30760, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2663/248186.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 15 ottobre 1997

Il dirigente: PISA

97A8582

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 14 luglio 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 de 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, attuata nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, e successive modificazioni;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 3 giugno 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1997, n. 513, in corso di registrazione;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal Comitato tecnico-scientifico nella predetta riunione del 3 giugno 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ANGELINI RICERCHE S.P.A. - S. Palomba - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi farmaci agenti sul sistema serotoninergico.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 937.000.000;
eleggibile L. 7.260.000.000;
totale L. 8.197.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062005/46 - Credito agevolato: L. 2.616.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.616.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

2) BIEFFE MEDITAL S.P.A. - Grassotto (Sondrio) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova tipologia di sacche per soluzioni infusionali e relativo processo di produzione.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° marzo 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non elegibile L. 10.414.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061039/346 e n. 061038/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 6.248.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

3) CARTOTECNICA G. BIANCHINI DI GIOVANNA BIANCHINI & C. S.N.C. - Cremona (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo e formulazione inchiostri/vernici per processo di stampa flessografica UV su films di materiale plastico.

Durata e data di inizio: anni dal 1° dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.750.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062659/46 - Credito agevolato: L. 1.225.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamnto: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

4) CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A. - Orbassano (Torino) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: vettura a metano a bassissimo impatto ambientale.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 5 luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 1.600.000.000;
eleggibile L. 16.606.000.000;
totale L. 18.206.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060192/346 e n. 060187/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 10.013.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.650.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

5) GAS AND HEAT S.R.L. - Livorno (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: saldatura automatica Mig di giunti di testa su lamiere in acciaio ferritico a grana fine.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 13 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 920.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 962302/46 - Credito agevolato: L. 644.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

6) I.R.B.M. ISTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: farmaci per l'epatite C.

Durata e data di inizio: 5 anni e 3 mesi dal 1° ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 103.000.000;
eleggibile L. 27.379.000.000;
totale L. 27.482.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060471/346 e n. 060470/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 15.114.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 4.116.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

7) INFO STUDI S.R.L. - Monza (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: il software multimediale e la sua integrazione con un sistema informativo aziendale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062061/46 - Credito agevolato: L. 350.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

8) INTERMAC S.R.L. - Pesaro (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: centro automatico di lavorazione per graniti.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.380.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062461/46 - Credito agevolato: L. 966.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

9) LAMBERTI S.P.A. - Albizzate (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi ed originali prodotti ausiliari di chimica fine e nuove formulazioni a basso impatto ambientale e ad elevato risparmio energetico per i settori tessile, cartario, e petrolifero.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 21 febbraio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 13.285.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060990/346 e n. 060988/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 7.971.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

10) ONDA TERMOMECCANICA S.R.L. - Bassano del Grappa (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione prototipale di una nuova tipologia di evaporatori e di condensatori a fascio tubiero ad elevato coefficiente di scambio termico globale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 12 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.456.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062283/46 - Credito agevolato: L. 1.019.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

11) P.I.L. PRODOTTI INDUSTRIALI LUCANI S.R.L. - Tito Scalo (Potenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: separatore per celle di batterie.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 2 dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.483.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062488/46 - Credito agevolato: L. 1.738.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

12) POMINI S.P.A. - Castellanza (Varese) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca di un sistema intelligente per la gestione in tempo reale delle operazioni di rettifica nel Roll Shops.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 539.000.000;
eleggibile L. 5.429.000.000;
totale L. 5.968.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061878/46 - Credito agevolato: L. 3.851.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammesi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

13) PROTEC S.R.L. - Collecchio (Parma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova macchina selezionatrice per pesche per l'industria conserviera, basata su sistema di visione artificiale e analisi tramite ultrasuoni.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.550.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062665/46 - Credito agevolato: L. 1.085.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

14) SABO S.P.A. - Levate (Bergamo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo per la produzione di hals polimerica.

Durata e data di inizio: 4 anni e 7 mesi dal 2 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 7.108.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061743/46 - Credito agevolato: L. 4.264.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

15) SIEMENS TELEMATICA S.P.A. - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: una nuova tecnologia di business communication: il Teleworking.

Durata e data di inizio: 3 anni e 3 mesi dal 1° ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 9.169.000.000;

eleggibile L. 143.000.000;

totale L. 9.312.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062244/46 - Credito agevolato: L. 2.567.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.567.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

16) SILMET S.P.A. - Agugliaro (Vercelli) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema CAE integrato per la realizzazione di componenti con tecnologia della stiropiegatura.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.628.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062582/46 - Credito agevolato: L. 1.139.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

17) STALAM S.R.L. - Nove (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione prototipale di un nuovo sistema per la pastorizzazione di semilavorati di frutta basato su riscaldamento a radiofrequenza.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.540.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062474/46 - Credito agevolato: L. 1.078.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

18) TAC S.R.L. - Biancade di Roncade (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione di un impianto automatico per la foggiatura di tazze comprensive del manico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 7 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.011.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062694/46 - Credito agevolato: L. 707.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

19) TESMEC S.R.L. - Curno (Bergamo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: scavatrici a fresa a disco o catena (trencher) di nuova generazione con dispositivi elettronici di controllo del sottosuolo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062614/46 - Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

20) URMET SUD S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema integrato di telefonia per la gestione di terminali a scheda pubblici, privati, sia mobili che in postazione fissa.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 23.596.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058269/346 e n. 058268/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da

determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 15.337.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

21) VEDANI CARLO METALLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: produzione di leghe di alluminio di seconda fusione da materiale di risulta.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 31 ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 17.669.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060492/346 e n. 060491/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 11.484.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 2.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

062293 GPE S.R.L. - Azzano Decimo (Pordenone), sviluppatrice a velocità variabile per laboratori fotografici.

Data domanda finanziamento: 5 agosto 1996 (proc. semplif. PMI).

Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: le attività previste per raggiungere gli obiettivi proposti non presentano aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa;

062286 SI.DIM S.P.A. - Roma, tecnologia basata sulle reti neurali artificiali finalizzata alla realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni in ambito finanziario. Data domanda finanziamento: 18 settembre 1996.

Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: le attività previste per raggiungere gli obiettivi proposti non presentano aspetti di ricerca applicata e/o di progettazione innovativa.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso all'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 36.948.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 166

97A8514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del senato accademico del 22 marzo 1994 con la quale sono state approvate le diverse iniziative rientranti nel piano di sviluppo 1994/1996;

Visto il parere favorevole reso al comitato regionale di coordinamento in data 6 marzo 1994 a tutte le iniziative ricomprese nel piano di sviluppo 1994/1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 di approvazione del piano di sviluppo 1994/1996;

Visto il parere favorevole reso dal comitato regionale di coordinamento in data 6 giugno 1996 a tutte le iniziative ricomprese nel piano di sviluppo 1994/96;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 95, che dispone che l'ordinamento dei corsi di laurea venga disciplinato dagli atenei con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990 in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 101, della citata legge n. 127/1997 in base alla quale nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95 del medesimo articolo si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

Visto l'art. 17, comma 119, della legge n. 127/1997 che ha disposto l'abrogazione delle competenze del Consiglio universitario nazionale in materia di formulazione di pareri in materia di inserimento in statuto di nuovi corsi di laurea o di diploma;

Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 1° agosto 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 6 agosto 1997;

Vista la propria lettera del 20 agosto 1997, prot. 15292;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 1997;

Vista la nota ministeriale in data 7 ottobre 1997, prot. 2226, con la quale è stata approvata la modifica di statuto dell'Università degli studi di Modena relativa all'istituzione del corso di laurea in lingue e culture europee;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 15 ottobre 1997;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare, in via temporanea presso la facoltà di economia, dal 1° novembre 1997 il corso di laurea in lingue e culture europee anche nelle more dei provvedimenti di cui al citato comma 95 dell'art. 17 della legge n. 127/1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse al fine di attivare, in via temporanea presso la facoltà di economia, il corso di laurea in lingue e culture europee, è ulteriormente modificato come appresso:

Statuto vigente:

TITOLO II

(*Omissis*).

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(*Omissis*).

CAPO V

Facoltà di eonomia

Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

economia aziendale;

economia politica.

(*Omissis*).

Modifica proposta:

TITOLO II

(*Omissis*).

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(*Omissis*).

CAPO V

Facoltà di economia

Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;
economia aziendale;
economia politica;
lingue e culture europee.

ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN «LINGUE E CULTURE EUROPEE»

Art. 1.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lingue e culture europee e in scienze della cultura. Fino alla definizione degli ordinamenti dei corsi di laurea in lingue e culture europee e in scienze della cultura, il corso di laurea in lingue e culture europee è attivato presso la facoltà di economia, la quale rilascia la laurea in lingue e culture europee.

Art. 2.

Titolo di ammissione

Titolo di ammissione al corso di laurea in lingue e culture europee è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3.

Scopo, durata ed articolazione del corso

La durata del corso di studi in lingue e culture europee è di quattro anni e comporta non meno di 2.300 ore per studente di attività didattico-formativa (teorica e tutoriale) e di addestramento all'uso strumentale delle lingue.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli biennali, con dieci annualità di insegnamento per ogni ciclo, per un totale di venti annualità.

Relativamente agli insegnamenti di lingua, i programmi, i livelli di cónoscenza prefissi e le modalità di verifica sono quelli degli insegnamenti delle lingue europee previsti dall'A.L.T.E. (Association of Language Testers in Europe), al fine di assicurare il riconoscimento internazionale delle competenze linguistiche acquisite.

Lo studente deve dimostrare, alla fine del primo ciclo biennale, di avere acquisito:

a) una solida competenza in due lingue europee (tra cui obbligatoriamente la lingua inglese), corrispondente al livello III dell'A.L.T.E. (per l'inglese, qualificabile come First Certificate in English e corrispondenti certificati per altre lingue);

b) una buona conoscenza degli aspetti teorici e metodologici di base della linguistica generale ed applicata, come supporto per la comprensione delle funzioni comunicative delle lingue nei diversi contesti sociali e comunicazionali;

c) una buona conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto e dell'economia, e dei principali fenomeni sociali ed economici dell'età moderna e contemporanea, come presupposto per l'organica comprensione delle relazioni fra l'evolversi dell'uso delle lingue e quello delle istituzioni e degli stili di vita nei contesti sociali ed economici dei paesi europei.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di avere acquisito competenze nelle abilità fondamentali di due lingue europee non inferiori al IV dei livelli di conoscenza previsti dall'A.L.T.E. (CAE, Certificate in Advanced English e corrispondenti certificati per altre lingue). L'eventuale acquisizione di competenze linguistiche superiori verrà riconosciuto come V livello (CPE, Certificate of Proficiency in English e corrispondenti certificati per altre lingue).

Le verifiche del grado di competenza acquisito nelle abilità linguistiche fondamentali, alla fine sia del primo che del secondo ciclo, saranno condotte secondo i programmi e le modalità previste dal sistema di certificazione dell'A.L.T.E. Tali verifiche saranno condotte in modo integrato con quelle disposte annualmente (anche con prove in corso d'anno) nel piano didattico dai docenti degli specifici insegnamenti.

Le competenze che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito riguarderanno anche i linguaggi specialistici, soprattutto delle discipline giuridiche ed economiche, con particolare riferimento alle esigenze relative alle funzioni di interprete e traduttore nell'ambito delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Lo studente dovrà, inoltre, dimostrare di possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 4.

Aree didattico-formative, discipline

Ciascun ciclo biennale si articola in discipline, per ognuna delle quali il numero minimo di ore di didattica è definito nell'art. 5. Il ciclo biennale costituisce un'area didattico-formativa in rapporto ai cui obiettivi generali sono definiti gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina, come individuato nell'art. 6.

Le ore di didattica nel corso di laurea comprendono le attività didattiche teoriche (o formali) e le attività di addestramento all'uso strumentale delle lingue. Per ogni disciplina (in particolare per le lingue quadriennali) vengono definite le proporzioni dei due tipi di attività: quelle di addestramento all'uso strumentale delle lingue sono di norma non inferiori a due terzi del complesso di attività didattiche.

L'attività tutoriale viene effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti.

L'attività di addestramento all'uso strumentale delle lingue può essere svolta in parte anche presso enti esterni all'Università (pubbliche amministrazioni, imprese singole o associate, organismi culturali nazionali ed internazionali), sia in Italia che in altri Paesi europei.

Art. 5.

Piano didattico

L'insegnamento si svolge per discipline e viene organizzato per raggiungere gli obiettivi sia delle singole discipline che del ciclo biennale, al quale sono necessariamente riferiti gli obiettivi delle singole discipline.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti.

I Anno

SSD	
L18C	Lingua inglese (I anno)
L19B (oppure) L16B	Seconda lingua (tedesca o francese) (I anno)
L09A	Linguistica applicata
M04X	Storia contemporanea
M06A	Geografia umana

II Anno

SSD	
L18C	Lingua inglese (II anno)
L19B (oppure) L16B	Seconda lingua (II anno)
P01A	Istituzioni di economia
N01X (oppure) N09X	Nozioni giuridiche fondamentali
Q05B	Sociologia della comunicazione

III Anno

SSD	
L18C	Lingua inglese (III anno)
L19B (oppure) L16B	Seconda lingua (III anno)
M04X	Storia dell'Europa
N14X	Diritto delle Comunità Europee
P01G	Economia dell'integrazione europea

IV Anno

SSD	
L18C	Lingua inglese (IV anno)
L19B (oppure) L16B	Seconda lingua (IV anno)
N04X	Diritto commerciale comunitario
P02B	Economia e gestione delle imprese internazionali una disciplina a scelta dello studente

Gli insegnamenti di lingua prevedono non meno di 200 ore, di cui non meno di 60 di didattica formale e non meno di 120 di attività di addestramento all'uso strumentale delle lingue, per lo sviluppo progressivo delle abilità linguistiche fondamentali, attraverso attività organizzate per gruppi in aula e in laboratorio linguistico.

Tutti gli altri insegnamenti prevedono non meno di 60 ore di attività didattica formale. Il monte ore per l'addestramento all'uso strumentale delle lingue e per le attività tutoriali viene definito annualmente dal Consiglio di corso di laurea.

Le propedeuticità sono definite dal ciclo biennale per quanto riguarda gli insegnamenti delle lingue e delle discipline giuridiche, economiche e storiche.

È altresì consigliato sostenere l'esame di linguistica applicata entro il primo ciclo biennale, l'esame di «Diritto delle Comunità Europee» prima di «Diritto Commerciale Comunitario», e l'esame di «Economia dell'Integrazione Europea» prima di «Economia e Gestione delle Imprese Internazionali».

Art. 6.

Ripartizione insegnamenti nei due bienni

I contributi delle singole discipline agli obiettivi didattico-formativi del singolo ciclo biennale sono i seguenti:

I CICLO BIENNALE

Lingua I (I e II anno) - Lingua II (I e II anno)

Questi insegnamenti predispongono ed integrano un doppio percorso di apprendimento, uno riguardante l'uso strumentale della lingua e l'altro riguardante l'acquisizione di strumenti teorici e metodologici per l'analisi descrittiva sistematica delle lingue oggetto di studio. In particolare, il primo ciclo biennale prevede che lo studente raggiunga un livello di conoscenza della lingua definibile come «intermedio alto», corrispondente al III livello A.L.T.E., e un buon grado di comprensione dei meccanismi che sottostanno alla produzione del testo/discorso.

Linguistica applicata: fornisce gli strumenti teorici e metodologici essenziali per l'approfondimento consapevole delle lingue, attraverso la comprensione dei livelli di organizzazione del linguaggio.

Storia contemporanea: fornisce gli strumenti teorici e metodologici per la comprensione dei principali fenomeni politici, sociali ed economici dell'età contemporanea, quale presupposto per l'analisi dei contesti istituzionali, culturali e sociali entro i quali si sono evolute le lingue europee oggetto di studio.

Geografia umana: fornisce le informazioni essenziali circa gli insediamenti delle popolazioni, soprattutto in ambito europeo, e circa l'evolversi delle condizioni di vita in relazione alle risorse disponibili nei territori e allo sviluppo dei sistemi economici.

Istituzioni di economia: fornisce le conoscenze di base sui principi e sulle leggi generali che presiedono alle scelte in ambito economico da parte degli individui e delle imprese, ed introduce gli studenti all'analisi dei principali fenomeni della realtà economica.

Sociologia della comunicazione: fornisce le conoscenze di base dei sistemi di comunicazione individuali e di massa, con particolare riferimento ai processi di influenza interpersonale, ai processi di formazione e cambiamento di atteggiamenti, opinioni e stili di vita, ai fenomeni di globalizzazione delle strutture di conoscenze e dei relativi linguaggi specialistici.

Nozioni giuridiche fondamentali: offre le nozioni di base, pubblicistiche e privatistiche, necessarie per sostenere i successivi esami di diritto, introducendo gli studenti alla conoscenza degli istituti giuridici principali (sia pubblici che privati) e del relativo linguaggio.

II CICLO BIENNALE

Lingua I (III e IV anno) - Lingua II (III e IV anno)

Questi insegnamenti forniscono strumenti di approfondimento e specializzazione, oltre che di raccordo con le altre discipline curriculari. Essi mirano a fornire allo studente esperienza e consapevolezza delle varietà discorsive e dei relativi linguaggi, in particolare dei testi giuridici ed economici. Sul piano pratico, lo studente dovrà raggiungere un livello «avanzato» di conoscenza della lingua (almeno pari al IV livello A.L.T.E., CAE per l'inglese) e competenze specialistiche corrispondenti a quelle previste per ottenere il Cambridge Certificate in English for International Business and Trade.

Storia dell'Europa: fornisce conoscenze sui processi e le problematiche dell'integrazione europea attraverso lo studio delle relazioni fra gli Stati europei nell'800 e nel '900 e l'analisi dei fenomeni sociali e politici che hanno caratterizzato l'Europa, a partire dalla formazione degli Stati nazionali dopo il Congresso di Vienna.

Economia dell'integrazione europea: forma le conoscenze essenziali sulle istituzioni economiche europee e sui processi di formazione e funzionamento del mercato unico europeo, con le relative implicazioni sui sistemi monetario, finanziario e fiscale, rilevanti per le istituzioni pubbliche e le imprese.

Diritto delle Comunità europee: avvia allo studio delle istituzioni comunitarie e delle fonti del diritto comunitario, in particolare per i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano, anche in funzione di tutela del diritto di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Vengono analizzate anche le politiche comunitarie e la giurisprudenza più significativa della Corte di Giustizia.

Economia e gestione delle imprese internazionali: fornisce conoscenze teoriche ed applicate per la comprensione delle strategie e dei problemi operativi delle imprese che intendono insediarsi o sviluppare la loro presenza sul mercato europeo ed internazionale.

Diritto commerciale comunitario: sviluppa i contenuti dell'insegnamento dedicato a «Nozioni giuridiche fondamentali» in direzione commercialistica, con riferimento agli imprenditori ed alle società. Nella parte speciale fornisce gli strumenti utili per lo studio delle problematiche commercialistiche dal punto di vista comunitario.

XX Insegnamento.

Un insegnamento deve essere scelto dallo studente all'interno delle seguenti possibilità:

terza lingua opzionale (con obiettivi almeno di comprensione e di utilizzo comunicativo elementare): spagnolo (settore L17C), portoghese (L17D), oppure francese (settore L16B). La scelta di lingua francese come insegnamento opzionale è possibile solo per chi ha scelto lingua tedesca come seconda lingua quadriennale;

un insegnamento annuale di tipo giuridico in uno dei seguenti settori: N02X (diritto privato comparato), N05X (diritto dell'economia), N07X (diritto del lavoro), N11X (diritto pubblico comparato), N13X (diritto tributario), N14X (diritto internazionale);

un insegnamento annuale di tipo economico in uno dei seguenti settori: P01B (politica economica), P01C (scienza delle finanze), P01F (economia monetaria), P01G (economia internazionale), P01I (economia dei settori produttivi), P02A (economia aziendale), P02B (economia e gestione delle imprese), P02E (economia degli intermediari finanziari);

un insegnamento, equivalente ad una annualità, di cultura linguistica, storica, artistica o letteraria, da sostenersi in un'università del paese europeo di una delle lingue quadriennali, previa approvazione del consiglio di facoltà.

Art. 7.

Corso di elementi di informatica con orientamento linguistico-culturale

Entro il I ciclo biennale lo studente deve superare una prova di idoneità attraverso la quale deve dimostrare di conoscere le nozioni di informatica essenziali per utilizzare sistemi di videoscrittura, accedere ad archivi e banche-dati, avvalersi di sistemi di archiviazione e richiamo di informazioni.

Art. 8.

Esami ed esame di laurea

Gli esami sono effettuati di norma nei mesi di giugno-luglio e nei mesi di settembre-ottobre.

Ciascuna sessione non può avere durata superiore a sessanta giorni.

Il prolungamento della sessione autunnale nell'appello di febbraio è riservato alle prove di recupero. Le modalità delle prove di esame, che possono essere orali e scritte, sono definite nel piano didattico.

Nel determinare il voto di esame, la commissione si avvale anche delle eventuali valutazioni di profitto in itinere.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti titolari e da altri di cui sia stata accertata la competenze specifica per la disciplina oggetto d'esame secondo il regolamento didattico di ateneo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 2.300 ore di didattica e aver superato i relativi esami e la prova di idoneità di cui all'art. 7.

Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 9.

Programmazione annuale piani di studio e immatricolazione

Nell'ambito della programmazione prevista dagli artt. 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascun ciclo, raccordando i programmi delle singole discipline.

Essi stabiliscono altresì:

la ripartizione delle ore di didattica tra le varie discipline;

la ripartizione delle ore di attività didattica formale e tutoriale tra i docenti e di addestramento all'uso strumentale delle lingue tra gli esperti e collaboratori di madrelingua afferenti alle varie discipline linguistiche.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario tali ripartizioni sono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicano alle autorità accademiche dell'ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in lingue e culture europee.

Tale indicazione viene fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adottano gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuta la congruità nel quadro della programmazione universitaria.

Art. 10.

Norma transitoria

L'ordinamento del corso di laurea in «lingue e culture europee» potrà essere oggetto di eventuali modificazioni ed integrazioni al momento dell'attivazione del corso di laurea in scienze della cultura, al fine di assicurare la compatibilità degli obiettivi formativi del primo biennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 15 ottobre 1997

Il rettore: CIPOLLI

97A8518

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia del 15 maggio 1997;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 luglio 1997;

Considerata l'urgenza di istituire la scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti.

Statuto della scuola di specializzazione in «diritto ed economia dei trasporti»

Art. 1.

Annessa alla facoltà di economia, è istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di specializzare personale per la dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese del settore della navigazione e dei trasporti e della mobilità in genere oltre che nelle relative libere professioni. La scuola contribuisce anche alla formazione di studiosi della materia nel ramo dell'economia e del diritto dei trasporti.

Art. 3.

La scuola ha durata biennale. Non sono consentite in ogni caso riduzioni di durata. La frequenza è obbligatoria. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più scuole di specializzazione.

Art. 4.

Alla scuola sono ammessi i laureati, presso università italiane, in giurisprudenza. scienze politiche ed economia e commercio o con diplomi di laurea equiparati. Sono ammessi, altresì, gli studenti italiani o stranieri muniti di titolo equipollente rilasciato all'estero e riconosciuto dall'ordinamento italiano.

Art. 5.

Il numero degli iscritti non può superare le cinquanta unità per ogni anno di corso, oltre ad un numero massimo di dieci uditori, da ammettere alle condizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 6.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, anche mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei segueiiti titoli:

a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complesivo riportato.

Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della prova scritta e del colloquio con un punteggio minimo di 6/10 (o rapporto numerico equivalente) in entrambe le prove.

Entro il termine utile per consentire un periodo minimo di frequenza rapportato alle attività didattiche, è consentito surrogare eventuali rinunciatari con gli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7.

In conformità all'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ed in mancanza di ulteriori norme ostative, agli iscritti delle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dal presente statuto.

Art. 8.

Le materie di insegnamento sono le seguenti, così ripartite nei due anni di corso:

I Anno:

economia del turismo;

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e politica dei trasporti;

elementi generali di economia aziendale e tecniche di logistica aziendale;

diritto del'ambiente e delle risorse marine;

istituzioni di diritto della navigazione e dei trasporti;

legislazione del turismo e della nautica da diporto:

geografia dei trasporti (semestrale);

merceologia e scienze ambientali (semestrale);

ricerca operativa (semestrale);

statistica applicata ai trasporti.

II Anno:

economia dei trasporti marittimi ed aerei;

economia e logistica dei trasporti terrestri;

economa regionale e dei trasporti urbani (semestrale);

diritto dei trasporti marittimi;

diritto dei trasporti aerei;

diritto dei trasporti terrestri, ferroviari ed intermodali;

diritto e tecnica delle asicurazioni nel settore dei traporti;

analisi finanziaria e degli investimenti nelle aziende e nelle infrastrutture di trasporto (semestrale);

marketing ed analisi del mercato dei trasporti (semestrale).

Art. 9.

I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e gli esperti delle discipline insegnate nella

scuola. Alla nomina dei docenti provvede il rettore, salvo quanto di competenza del consiglio di diploma di specializzazione e del consiglio di facoltà.

Il presidente del consiglio di diploma ha però facoltà di conferire, su conforme, vincolante parere del consiglio stesso, l'incarico di tenere seminari, esercitazioni e conferenze.

Art. 10.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il presidente del consiglio di diploma ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, con una presenza in ogni caso non inferiore a cinque, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline ed eventualmente nelle relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami finali del corso coloro i quali non abbiano una frequenza minima di due terzi delle lezioni o esercitazioni.

Art. 11.

I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facoltà di economia e delle altre facoltà.

Art. 12.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, a carattere originale, su di un tema prescelo dal candidato ed approvato dal docente o dai docenti di materie cui il tema pertiene.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione.

Art. 13.

L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola è stabilito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 14.

Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio di diploma di specializzazione, presieduto da un presidente eletto dal consiglio medesimo.

Per la composizione ed il funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste dallo statuto dell'Università di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8519

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1997.

Istituzione del diploma universitario in ingegneria elettrica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 26 giugno 1997;

Vista la delibera del senato accademico del 1° luglio 1997;

Considerata l'urgenza di attivare il diploma universitario in ingegneria elettrica;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta

di istituire il diploma universitario in ingegneria elettrica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INGEGNERIA ELETTRICA

Tabella *A*

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Numero dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica-analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale-struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *B*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Numero dei moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14X	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1

TABELLA *C*.3.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Numero dei moduli
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K01X	Elettronica	1
I18X	Convertitori macchine e azionamenti elettrici	1
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X	Elettronica	1
K04X	Automatica	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8520

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1997.

Modificazioni al corso di laurea in ingegneria chimica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 26 giugno 1996; senato accademico, seduta del 1° luglio 1997;

Considerata l'urgenza della modifica di statuto in ingegneria;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione in conseguenza della sentenza del T.A.R. Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuta sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Vengono inserite nello statuto dell'Università di Palermo - Corsi di laurea in ingegneria chimica - le seguenti discipline:

(indirizzo materiali);

110X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

114A Scienza e tecnologia dei materiali;

114B Materiali macromolecolari;

115A Chimica fisica applicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8521

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze politiche;

Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 datata 30 settembre 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente Statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 10 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1996, n. 54) e il decreto ministeriale 11 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1996, n. 138) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 40 al n. 47 compreso, norme transitorie incluse, relativi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione.

Art. 40. — Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per gli studi storico-politici, giuridico-istituzionali ed economici nel campo delle relazioni internazionali.

Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

Il consiglio della struttura didattica competente può programmare le iscrizioni al corso di laurea se previsto dalla legislazione vigente.

Art. 41. — Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche comprende non meno di 21 annualità di insegnamento oltre ad almeno quattro annualità di insegnamento relative ad almeno due lingue straniere e si conclude con un esame finale di laurea.

Il consiglio della struttura didattica individua gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 42, e stabilisce le modalità degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze internazionali e diplomatiche sono riconosciuti validi ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore dello sviluppo. La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento.

Art. 42. — Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

Il biennio propedeutico comprende undici annualità d'insegnamento fondamentali da scegliere, in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

diritto pubblico comparato (N11X);

diritto e organizzazione internazionale (N14X);

economia politica (P01A);

economia internazionale (P01G);

geografia politica ed economica (M04X);

scienza politica, politica comparata (Q02X);

sociologia generale (Q05A);

storia contemporanea (M02X);

storia dei trattati e delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X).

Dalle aree disciplinari di cui al comma precedente potranno essere scelti insegnamenti da includere nell'ambito degli indirizzi del secondo biennio di cui ai successivi commi.

Il secondo biennio è articolato in indirizzi di specializzazione:

A) relazioni internazionali e diplomatiche;

B) politiche dello sviluppo.

Gli indirizzi sono articolati in almeno dieci annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali.

Almeno quattro annualità di insegnamento e non più di sette, sono scelte dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari al fine di caratterizzare ciascun indirizzo:

cooperazione internazionale allo sviluppo (P01H);

diritto privato comparato (N02X);

diritto pubblico e comparato (N11X);

economia ed istituzioni internazionali (P01H, P01G);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica internazionale (Q02X);

sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

statistica economica e sociale (S02X, S03B);

storia delle dotttine e delle istituzioni politiche (Q01B, Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dell'America latina (Q03X);

storia e istituzioni dell'Africa (Q06A);

storia e istituzioni dell'Asia (Q06B);

storia moderna (M02X);

storia contemporanea (M04X);

antropologia culturale (M05X);

diritti dell'uomo (N02X);

economia dei settori produttivi (P01I);

economia e politica dello sviluppo (P01H);

economia e politica monetaria (P01F);

economia regionale (P01J);

scienza della politica e dell'amministrazione pubblica (Q02X);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

statistica economica e sociale, demografia (S02X, S03B, S03A);

storia economica, storia del pensiero economico (P03X, P01D);

tutela internazionale dei diritti dell'uomo (N14X);

diritto internazionale dell'economia e dello sviluppo (N05X, N14X);

organizzazione e pianificazione del territorio e dell'ambiente (M06B);

economia e politica dell'ambiente (P01B).

Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati

nella facoltà sede del corso di laurea o nelle altre facoltà dell'Università, in Italia eo all'estero, anche in altre aree disciplinari, purchè in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Ad integrazione della tabella XXXVI è istituito l'indirizzo «operatore economico internazionale» con l'aggiunta dei seguenti indirizzi scientifico-disciplinari:

Geografia (M06A);

Psicologia del lavoro e applicata (M11C);

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

Economia e gestione delle imprese (P02D);

Finanza aziendale (P02C);

Economia aziendale (P02A);

Scienza delle finanze (P01C);

Politica economica (P01B);

Diritto privato (N01X);

Diritto commerciale (N04X);

Sociologia dell'ambiente del territorio (Q05D);

Storia delle religioni (M03A);

Storia del Cristianesimo e delle Chiese (M03B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 14 ottobre 1997

Il rettore

97A8517

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 datato 30 settembre 96 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1996, n. 166) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 157 relativo al corso di laurea in chimica è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione.

Art. 157.

L'accesso al corso di laurea in chimica è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 158.

La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui ai paragrafi successivi.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa, comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea in chimica sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nei successivi paragrafi.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in unico esame. Comunque nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare inoltre l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio della struttura didattica competente, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'università sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 159.

Regolamento di Ateneo

La facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nei successivi paragrafi.

Art. 160.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica competente determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari e le denominazioni dei corsi singoli. Stabilisce inoltre le qualificazioni più opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui ai successivi paragrafi;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 161.

Articolazione del corso di laurea

TRIENNIO DI BASE

Area A - Matematica:

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fenomeni dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie tre annualità nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica:

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie tre annualità, delle quali una di laboratorio, nei settori B01A, B01B.

Area C - Chimica:

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica; relazioni tra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metalloorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi;

Lo studente deve inoltre acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra proprietà e struttura. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C05X.

Delle precedenti sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio.

n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E.

Biennio di indirizzo.

È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio. Il consiglio di facoltà potrà deliberare l'istituzione di due o più indirizzi, fino ad un massimo di cinque, tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero degli studenti iscritti al corso di laurea, e definendoli anche in base ad esigenze ed esperienze specifiche locali.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella sede e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.

Nella prima applicazione del presente articolo di statuto verranno attivati i seguenti tre indirizzi.

Sintesi e reattività; settori C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

Processi e proprietà molecolari; settori C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

Chimica dei materiali; settori C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità gli indirizzi suddetti potranno essere modificati o soppressi e potranno essere eventualmente attivati altri indirizzi con delibera del consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 14 ottobre 1997

Il rettore

97A8493

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Istituzione del corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della facoltà di architettura.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge del 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1993, con il quale è stata modificata la tabella XXX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di architettura;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questo Politecnico, volta all'istituzione del corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Allo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato:

Art. 1.

Al titolo III, concernente la facoltà di architettura, capitolo VII, l'art. 115 relativo ai corsi di laurea è soppresso e sostituito dal seguente articolo:

Titolo III - Facoltà di architettura.

CAPITOLO VII

Art. 115. — *Corsi di laurea.*

La facoltà di architettura ha il fine di promuovere gli studi e la ricerca nel campo dell'architettura, delle scienze del territorio, del disegno industriale e la formazione culturale e professionale degli studenti.

La facoltà di architettura del Politecnico di Milano nel rispetto della tabella XXX concernente l'ordinamento didattico delle facoltà di architettura si articola in tre corsi di laurea:

1) corso di laurea in architettura;

2) corso di laurea in disegno industriale;

3) corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Detti corsi di laurea rilasciano rispettivamente i titoli di:

dottore in architettura;

dottore in disegno industriale;

dottore in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Il solo corso di laurea in architettura, strutturato in base alla direttiva CEE 85/384, consente l'accesso all'esercizio della professione di architetto.

Art. 2.

Al titolo III, concernente la facoltà di architettura, capitolo VII, vengono modificati e sostituiti gli articoli dal 134 al 141, con gli articoli qui di seguito riportati, relativi al corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, con conseguente scorrimento e rinumerazione degli articoli successivi.

Art. 134. — Corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Fine proprio del corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale è la formazione di un tecnico specializzato che operi nella pianificazione e gestione delle trasformazioni urbane, territoriali e ambientali e che dimostri di possedere adeguate conoscenze relative a:

le teorie e i metodi della pianificazione e della progettazione urbana, territoriale e ambientale;

la storia dell'urbanistica, della città, del territorio e delle trasformazioni ambientali;

le caratteristiche dell'ambiente naturale e costruito e dei suoi processi di trasformazione;

l'ambiente costruito come prodotto e luogo delle attività sociali ed economiche;

il contenuto politico, giuridico ed istituzionale della pianificazione;

gli strumenti di attuazione delle politiche pianificatorie ed il loro funzionamento.

Compito del laureato in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale è operare nel settore pubblico e privato con riferimento:

alle analisi delle strutture territoriali e del loro processo di trasformazione;

alla elaborazione di piani urbanistici e territoriali con relativi strumenti attuativi;

alla redazione di strumenti di programmazione settoriale;

alla valutazione d'impatto di programmi e piani di intervento.

Art. 135. — Accesso al corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 136. — Organizzazione della didattica.

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati e da laboratori di sperimentazione didattica per esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, ecc.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venticinque ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare che aree disciplinari differenti.

Alcuni moduli dell'attività didattica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture esterne all'università (istituzioni pubbliche, istituti di ricerca scientifica, reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore), previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages) da quotarsi in crediti didattici sino alla concorrenza massima di una annualità.

Art. 137. — Durata degli studi e articolazione dei curricula.

La durata del corso di laurea è fissata in quattro anni, per un monte di 2800 ore suddivise in:

2400 ore per lo svolgimento dell'attività didattica;

400 ore per le attività in laboratori per esercitazioni, attività guidate, sperimentazioni didattiche e di sintesi finale.

Il compimento degli studi sino al conseguimento della laurea prevede esami e/o crediti didattici corrispondenti a 24 annualità.

Sono previste attività di laboratorio che richiedono la frequenza, e devono essere certificate da specifici attestati.

I laboratori sono attivati in n. di 1 per anno di corso e i laboratori di ogni anno sono propedeutici e legati da precedenza a quelli dell'anno successivo.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da circa 100 ore di attività didattica);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da circa 50 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici;

corsi di insegnamento integrati formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati sono corrispondenti ad una annualità (circa 100 ore);

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati sono corrispondenti a mezza annualità (circa 50 ore) da quotarsi in crediti didattici.

Il monte ore per lo svolgimento dell'attività didattica è assegnato dalla facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea e in relazione al piano di studi, alle aree disciplinari definite dall'ordinamento, garantendo per ciascuna area almeno 200 ore. Delle residue 1400 ore, 1000 ore sono destinate all'interno delle cinque aree disciplinari definite dall'ordinamento degli studi.

Nei primi due anni (1° ciclo), la programmazione didattica prevede 12 annualità di corsi monodisciplinari e/o integrati e 2 laboratori obbligatori per tutti gli studenti, 6 annualità e 1 laboratorio per ciascun anno di corso.

Al terzo anno sono previsti 1 laboratorio e 6 annualità di corsi monodisciplinari e/o integrati, 3 dei quali obbligatori e 3 a scelta dello studente in un quadro di opzioni.

Al quarto anno lo studente deve scegliere 1 laboratorio di laurea e 6 annualità tutte a scelta dello studente entro un quadro di opzioni.

Sarà ammesso al 2° ciclo lo studente che avrà superato gli esami di almeno 6 tra le annualità previste per il 1° ciclo e obbligatoriamente avrà ottenuto gli attestati di partecipazione ai 2 laboratori.

Lo schema di distribuzione del monte ore, nel rispetto dell'ordinamento, è il seguente:

		Anno I	Anno II	Anno II	Totale
Area I	(Tecniche)	200	150	100	450
Area II	(Ambiente)	150	100	100	350
Area III	(Econ. Società)	200	150	150	500
Area IV	(Politiche)	100	150	da 200 a 300	da 450 a 500
Area V	(Progettazione)	50	150	da 50 a 150	da 250 a 350

Per il terzo anno di corso relativamente alle aree IV e V e per il quarto anno di corso, in relazione alle opzioni previste per configurare percorsi formativi mirati, il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea indicherà nel manifesto degli studi ore e moduli didattici per completare il totale del monte ore richiesto dall'ordinamento.

Durante i primi due anni del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare almeno la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di un esame (non valido ai fini della media) sostenuto presso un corso del Politecnico.

Art. 138. — Ammissione all'esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo esami e/o crediti didattici per un totale di almeno 2400 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione delle attività svolte nei laboratori.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi che potrà avere sia carattere teorico sia applicativo.

Art. 139. — Manifesto degli studi.

Nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce i criteri di valutazione e i requisiti per le prove di ammissione al corso di laurea;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi integrati, dei laboratori e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) attribuisce i crediti didattici nella ridistribuzione del monte ore;

g) istituisce i laboratori offerti dalle facoltà specificandone finalità e caratteri;

h) fissa di concerto con gli organi di governo dell'ateneo, del politecnico o dell'istituto universitario, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto.

Art. 140. — Organizzazione della didattica, struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari.

L'organizzazione della didattica è articolata in due cicli biennali.

Il 1° ciclo è finalizzato alla formazione di base.

Il 2° alla formazione scientifico-tecnica e professionale e agli approfondimenti finalizzati alla tesi di laurea e alla preparazione della tesi.

Al termine del ciclo iniziale lo studente deve dimostrare di aver acquisito:

una conoscenza adeguata della metodologia scientifica e dei relativi linguaggi, relativa all'analisi, alla valutazione ed all'intervento ambientale, territoriale e urbano;

una buona capacità di lettura dei caratteri morfologici, strutturali e di formazione storica dell'ambiente;

una buona comprensione dei meccanismi di trasformazione e gestione della città e del territorio.

Nel 2° ciclo lo studente deve dimostrare di possedere e di saper utilizzare i principali strumenti metodologici e le tecniche relative all'intervento sulla città, il territorio e l'ambiente e la valutazione degli effetti delle diverse forme d'intervento e di essere in grado di collocarli nell'ambito delle principali e più recenti teorie, e deve dimostrare di conoscere gli aspetti tecnici e culturali specifici dell'attività professionale.

Ai fini dell'organizzazione didattica, i contributi delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari concorrenti sono aggregati nelle cinque aree didattiche elencate di seguito.

Art. 141. — Contenuti delle aree disciplinari e denominazione degli insegnamenti.

Area I

Metodi e tecniche di analisi rappresentazione e valutazione

Discipline:

settore: A02A:

istituzioni di matematiche;

settore: A04B:

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

settore: H05X:

cartografia numerica;

cartografia tematica ed automatica;

fotogrammetria;

telerilevamento;

settore: H11X:

cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica;

disegno automatico;

percezione e comunicazione visiva;

rappresentazione del territorio e dell'ambiente;

rilievo urbano e ambientale;

settore: H14A:

tecniche di analisi urbane e territoriali;

tecniche di valutazione e programmazione urbanistica;

settore: H15X:

economia ed estimo ambientale;

estimo;

valutazione economica dei piani territoriali e urbanistici;

valutazione economica dei progetti;

settore: K05A:

fondamenti di informatica;

settore: K05B:

basi di dati e sistemi informativi;

settore: Q05A:

metodologia delle scienze sociali;

settore: S01A:

statistica;

settore: S02X:

metodi di valutazione di politiche.

Con riferimento al 6° comma dell'art. 137 le ore eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordinamento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti discipline e relativi settori scientifico disciplinari:

Q05A metodologia della ricerca sociologica;

H11X teoria e storia dei metodi di rappresentazione;

H05X topografia.

I contenuti dell'area sono definiti in relazione a due dimensioni problematiche:

i significati, i linguaggi e le tecniche della ricerca empirica e dell'indagine urbanistica;

le innovazioni introdotte nel concetto di valutazione in urbanistica dalle nuove tecniche informatiche e di rappresentazione nei processi di pianificazione e gestione.

Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper utilizzare metodi e tecniche di analisi, previsione, simulazione, decisione e valutazione dei fattori fisici, economici, sociali, istituzionali e ambientali che determinano gli assetti spaziali alla scala urbana e territoriale.

Metodi e tecniche che vengono considerati sia come linguaggi formali (matematici, statistici, informatici, cartografici e multimediali) sia come rappresentazioni specifiche della realtà territoriale.

Area II

Analisi fisica e storica dell'ambiente naturale e costruito

Discipline:

settore: D02B:

geologia applicata alla difesa del suolo;

geologia applicata alla pianificazione territoriale;

idrogeologia;

settore: E03A:

conservazione della natura e delle risorse;

ecologia;

settore: H06X:

geotecnica nella difesa del territorio;

settore: H10A:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

settore: H10B:

architettura del paesaggio;

settore: H12X:

storia dell'architettura;

storia dell'urbanistica;

storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;

storia della città e del territorio;

settore: H14A:

analisi e valutazione ambientale;

settore: H14B:

analisi della città e del territorio;

progettazione del territorio;

settore: M06A:

geografia del paesaggio e dell'ambiente;

settore: M08E:

storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;

Con riferimento al 6° comma dell'art. 137 le ore eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordinamento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

F22A igiene ambientale;

E03A ecologia applicata;

H06X geotecnica.

I contenuti dell'area sono definiti in relazione a quattro dimensioni problematiche:

l'evoluzione delle teorie della pianificazione territoriale e urbanistica;

le pratiche e gli stili della pianificazione;

l'ambiente naturale inteso come sistema;

le interazioni sistema insediativo-sistema naturale.

Lo studente apprenderà i metodi e le tecniche necessarie alla identificazione delle trasformazioni fisiche della città e del territorio. A questo fine dovrà acquisire una buona capacità di lettura dei caratteri dell'ambiente fisico, dei processi di riproduzione delle risorse naturali e delle forme d'uso compatibili; delle forme di organizzazione dello spazio costruito, considerato sia per gli aspetti morfologici che per quelli di formazione storica.

Appartengono dunque a quest'area gli studi sulla storia della città, del territorio e del paesaggio intesa a fornire il quadro di informazione e di riflessione necessario ad intendere i caratteri dello spazio contemporaneo.

Area III

Economia, società ed organizzazioni istituzionali

Discipline:

settore: G01X:

economia agraria;

settore: M05X:

antropologia culturale;

settore: M06A:

geografia urbana e regionale;

settore: M06B:

geografia economica;

settore: N10X:

diritto amministrativo;

diritto urbanistico;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

legislazione dei beni culturali;

settore: P01A:

istituzioni di economia;

settore: P01C:

economia pubblica;

finanza degli enti locali;

settore: P01H:

cooperazione allo sviluppo;

economia dello sviluppo;

settore: P01J:

economia regionale;

economia urbana;

economia dei trasporti;

settore: Q02X:

scienza dell'amministrazione;

teoria dell'organizzazione;

settore: Q05A:

sociologia;

settore: Q05C:

sociologia dell'organizzazione;

settore Q05D:

sociologia urbana e rurale;

settore: S03A:

demografia.

Con riferimento al 6° comma dell'art. 137 le ore eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordinamento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti discipline e relativi settori scientifico disciplinari:

N10X diritto dell'ambiente;

H04X tecnica ed economia dei trasporti;

I27X sistemi organizzativi, economia ed organizzazione aziendale;

P02A economia delle amministrazioni pubbliche;

P02D organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a fornire allo studente le conoscenze relative al quadro economico, sociale, politico e istituzionale dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

le leggi fondamentali del mercato che regolano i rapporti economici tra i diversi operatori, e i principali limiti al suo funzionamento; i meccanismi dello sviluppo/sottosviluppo, sia a livello generale di sistema nel suo complesso, sia di singole aree territoriali (città e regioni); il ruolo che i fattori fisici, culturali e sociologici hanno nel determinare lo sviluppo del territorio e delle sue parti: i fattori politici e sociali che determinano i diversi modelli di organizzazione della società, nel suo insieme e per quanto riguarda le istituzioni (economiche, politiche, sociali) che la compongono; il

quadro di riferimento normativo e delle istituzioni pubbliche entro cui si svolgono i principali fenomeni economici e sociali, con particolare riferimento all'azione di trasformazione urbanistica e territoriale.

Area IV

Politiche urbane territoriali e ambientali

Discipline:

settore: H04X:

pianificazione dei trasporti;

trasporti urbani e metropolitani;

settore: H09A:

progettazione ambientale;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

settore: H09B:

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;

settore: H14A:

gestione urbana;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

teorie della pianificazione territoriale;

settore: I05B:

gestione delle risorse energetiche nel territorio;

modelli per il controllo ambientale;

tecnica del controllo ambientale;

settore: M06B:

politica dell'ambiente;

settore: P01B:

politica economica;

settore: P01C:

economia dei beni e delle attività culturali;

economia dell'ambiente;

settore: P01J:

politica economica regionale;

settore: P02B:

strategie d'impresa;

settore: Q02X:

analisi delle politiche pubbliche.

Con riferimento al 6° comma dell'art. 137 le ore eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordinamento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

H14A analisi dei sistemi urbani e territoriali;

I27X strategie e sistemi di pianificazione;

P02A programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica;

H09A cultura tecnologica della progettazione; tecnologia dell'architettura.

L'area intende fornire allo studente le conoscenze relative alla comprensione dei meccanismi di formazione e dei problemi di attuazione delle politiche urbane, territoriali e ambientali.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

le implicazioni territoriali delle principali politiche economiche pubbliche (macroeconomiche, di sviluppo, di settore) attuate sia a scala nazionale sia locale; le implicazioni territoriali del comportamento strategico dei soggetti economici privati e la loro interrelazione con la formazione e l'attuazione delle politiche pubbliche territoriali, le logiche e i meccanismi di formazione e gestione delle politiche pubbliche di sviluppo, di settore e di piano, l'analisi e la valutazione dei risultati delle principali politiche pubbliche urbane e territoriali anche con riferimento all'esperienza dei principali Paesi sviluppati: i problemi connessi alla formazione e l'attuazione di politiche ambientali e all'analisi delle politiche di sviluppo economico e territoriale.

Area V

Progettazione della città del territorio e dell'ambiente

Discipline:

settore: H01B:

infrastrutture idrauliche;

protezione idraulica del territorio;

settore: H02X:

ingegneria sanitaria-ambientale;

settore: H03X:

strade, ferrovie ed aeroporti;

settore: H07B:

tecnica delle costruzioni;

settore: H10A:

composizione e progettazione urbana;

settore: H10B:

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

settore: H13X:

restauro urbano;

settore H14A:

ingegneria del territorio;

tecnica urbanistica;

settore: H14B:

fondamenti di urbanistica;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

Con riferimento al 6° comma dell'art. 137 le ore eccedenti quelle che obbligatoriamente devono essere prese all'interno delle cinque aree definite dall'ordinamento degli studi verranno utilizzate sempre all'interno dell'area per lo sviluppo dei contributi delle seguenti discipline e relativi settori scientifico-disciplinari:

H10A progettazione architettonica;

H10B progettazione del paesaggio; pianificazione dei parchi naturali;

H03X infrastrutture di viabilità e trasporto.

L'area raggruppa le discipline intese a fornire gli strumenti tecnici e metodologici necessari alla definizione di interventi di trasformazione fisico-funzionale del territorio nella forma di piani e progetti alle diverse scale territoriali.

Lo studente dovrà dimostrare di saper definire le caratteristiche spaziali delle politiche di piano, e il tipo e i contenuti delle analisi conoscitive necessarie, in particolare, alla considerazione dei problemi relativi all'uso delle risorse naturali, alla gestione del patrimonio costruito e alla forma degli insediamenti.

Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito gli strumenti disciplinari della progettazione nei campi della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale e di saper coniugare la specificità disciplinare della tradizione urbanistica italiana con le innovazioni derivanti dal dibattito e dal confronto in atto sulle discipline progettuali in campo internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, 9 ottobre 1997

Il rettore: DE MAIO

97A8516

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 25 settembre 1997, n. **191614.**

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30. Circolare esplicativa per la compilazione del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa degli enti previdenziali pubblici.

Agli enti previdenziali

e, per conoscenza:

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - così come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - è stato determinato con decreto del Ministro del tesoro del 12 agosto 1997 un nuovo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che gli Enti previdenziali pubblici sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 30 della citata normativa.

Pertanto, gli enti dovranno inoltrare alla Ragioneria generale dello Stato IGESPA - Div. III, il prospetto compilato in ogni sua parte entro le scadenze previste dal citato art. 30, e che di seguito si richiamano:

per le previsioni del nuovo esercizio ed i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;

per le successive revisioni delle previsioni annuali ed i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente entro i mesi di aprile, luglio e ottobre.

L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite negli allegati *A, B* e *C,* alla presente circolare.

In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni sanzionatorie previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468, che, in caso di inadempienza (intesa come mancato invio del prospetto, come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, o come mancato rispetto delle direttive emanate con la presente circolare), stabiliscono, rispettivamente, la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato ed il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di messa a regime della rilevazione da parte degli enti previdenziali pubblici, si stabilisce che la prima rilevazione da trasmettere in base ai nuovi prospetti sia quella relativa alle previsioni 1998 ed ai flussi di cassa al 31 dicembre 1997.

Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti con lo scrivente ufficio (Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - div. III - via XX Settembre, 97 - Roma - tel. 06/47614213, fax 06/4814027).

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI.

1. Modalità di compilazione e di trasmissione del prospetto.

1.1. Compilazione: il prospetto deve essere compilato in ogni sua parte (in caso di mancanza di cifre dovrà essere inserito lo zero), in modo tale che sia certa la quadratura ai vari livelli di somme. Particolare attenzione deve essere rivolta agli arrotondamenti, ricordando che i valori devono essere espressi in milioni di lire.

1.2. Trasmissione: il modello compilato deve essere inoltrato dagli enti alla Ragioneria generale dello Stato, IGESPA - divisione III. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i prospetti in questione possono essere trasmessi anche via fax (in particolare modo nei casi in cui si stia approssimando la scadenza dei termini per l'invio). Gli enti dovranno comunque provvedere all'invio dei prospetti in originale entro tempi ravvicinati rispetto alla scadenza. Si sottolinea, altresì, l'esigenza che i prospetti di rilevazione dei flussi siano corredati di una nota di commento contenente, in particolare, i seguenti elementi di informazione:

criteri, tassi di crescita e legislazione, posti a base della formulazione della previsione annuale di cassa (in occasione dell'invio del prospetto delle previsioni annuali);

motivazioni che hanno determinato eventuali significativi scostamenti nelle riscossioni e nei pagamenti di ciascun trimestre rispetto al trend previsto, con riferimento alle principali voci di bilancio; in particolare, relativamente al gettito contributivo ed alle spese per prestazioni istituzionali, è da porre in evidenza l'eventuale presenza di entrate e di spese straordinarie derivanti da modifiche legislative, da realizzi o erogazioni di arretrati per applicazione ritardata di contratti di lavoro, di nuove leggi o di sentenze giurisprudenziali e da operazioni di condono e di recupero crediti.

2. Intestazione del prospetto.

2.1. Esercizio e periodo: si deve indicare l'anno ed il periodo a cui si riferiscono i dati di cassa (ricordando che trattasi di dati cumulati), secondo il seguente schema esemplificativo:

esercizio: 98; periodo: 1 - previsioni di cassa 1998; riscossioni e pagamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997;

esercizio: 98; periodo: 2 - previsioni di cassa 1998 aggiornate e riscossioni e pagamenti dal 1° gennaio al 31 marzo 1998;

esercizio: 98; periodo: 3 - previsioni di cassa 1998 aggiornate e riscossioni e pagamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1998;

esercizio: 98; periodo: 4 - previsioni di cassa 1998 aggiornate e riscossioni e pagamenti dal 1° gennaio al 30 settembre 1998.

2.2. Ente: il tipo ed il numero di codice meccanografico da inserire nell'intestazione del prospetto deve essere quello che risulta individuato, per ogni ente, nell'allegato *B* alla presente circolare.

3. Colonne: descrizione, codice, preventivo, consuntivo.

3.1. Descrizione: sono riportate quelle voci di entrata e di spesa, relative ai titoli, alle categorie economiche e alle voci economiche, in cui è suddiviso il bilancio degli enti che sono necessarie per le operazioni di consolidamento dei conti del settore pubblico.

Al fine di una corretta interpretazione dei contenuti, ad ogni singola voce economica del prospetto di rilevazione devono corrispondere, le poste specificamente individuate nelle linee guida, di cui al successivo allegato *C*.

3.2. Codice S.I.R.G.S.: è un codice meccanografico riservato al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e non ha correlazione con la codificazione di bilancio.

3.2. Preventivo: devono essere iscritte le previsioni annuali di cassa risultanti dal bilancio approvato dai competenti organi, via via aggiornato in base alle successive note di variazione.

3.4. Consuntivo: devono essere indicate, per le entrate, le riscossioni, e, per le spese, i pagamenti, alla data di riferimento del prospetto intesi come somme contabilizzate dall'ente, comprese quelle che, pur risultando riscosse e pagate, non sono ancora state attribuite alle specifiche voci economiche (incassi e pagamenti da regolarizzare) con particolare riguardo alle entrate riscosse tramite i conti correnti postali.

ALLEGATO *B*

N. Codice	Enti previdenziali
F 00022	Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
F 00040	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
F 00068	Ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
F 00200	Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI)
F 00219	Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
F 00317	Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)
F 00326	Fondo previdenziale e assistenziale per gli spedizionieri doganali
F 00380	Istituto postelegrafonici (IPOST)
F 00399	Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
F 00406	Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
I 00341	Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)

ALLEGATO *C*

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

ENTRATE

A. *Entrate correnti.*

1. Entrate contributive:

contributi o premi assicurativi: comprende le riscossioni relative alle entrate per contributi, inclusi i contributi riscossi per conto terzi (p.es. ENAOLI, asili nido, ex GESCAL, ecc.), i contributi per T.F.R., i contributi per i fondi integrativi di previdenza del personale dipendente e quelli eventualmente riscossi per conto dell'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vanno opportunamente evidenziati nella nota di commento ai flussi di cassa.

Da questa voce vanno esclusi gli interessi e sanzioni per ritardato versamento, da rilevare tra gli altri incassi correnti ed i trasferimenti di posizioni assicurative effettuate a vario titolo da altri enti di previdenza, da rilevare tra i trasferimenti da enti previdenziali;

quote di partecipazione degli iscritti: comprende le voci della categoria 2ª in cui vanno incluse le entrate per i riscatti ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto, e le rette versate dagli ospiti delle case di soggiorno, convitti, proventi di altri servizi sociali (bar, ecc.), ecc..

2. Vendita di beni e servizi: corrisponde alla categoria 7ª, nella quale si intendono compresi anche i corrispettivi per servizi resi a terzi.

3. Redditi patrimoniali: corrisponde alla categoria 8ª delle entrate, che vanno distinte a seconda della provenienza del flusso finanziario:

da settore statale: comprende gli interessi e proventi finanziari provenienti dal settore statale (p.es. interessi su titoli emessi o garantiti dallo Stato ed interessi sul deposito presso la Tesoreria dello Stato);

da enti del settore pubblico: comprende gli interessi e proventi finanziari su titoli emessi da enti pubblici;

da altri: comprende sia la parte residuale degli interessi e proventi finanziari, sia le riscossioni relative a canoni di locazione degli *immobili da reddito.*

4. Trasferimenti:

da settore statale: comprende tutti i finanziamenti specificamente disposti a carico del bilancio dello Stato per quote di pensione, per riliquidazione delle buonuscite, per maggiorazioni pensionistiche agli ex combattenti, sgravi di contributi, ecc.;

da enti previdenziali: i trasferimenti da enti previdenziali comprendono quelli relativi a riserve matematiche, valori capitali di copertura, trasferimento di posizioni assicurative, quote di prestazioni ad onere ripartito;

da altri enti del settore pubblico;

da altri: le ulteriori due sottoclassifiche comprendono trasferimenti di carattere residuale, opportunamente suddivisi per i gruppi di enti di provenienza.

5. Poste correttive e compensative delle spese: vanno indicati i recuperi di spese, distinti in base alle voci cui si riferiscono.

6. Altre entrate correnti: corrisponde alla categoria 10ª delle entrate e comprende anche le riscossioni per interessi e sanzioni per ritardato versamento di contributi; da tale categoria vanno escluse le poste già rilevate in altre voci del prospetto;

da settore statale;

da altri enti del settore pubblico;

da altri.

B. *Entrate in conto capitale.*

7. Trasferimenti in conto capitale:

da settore statale;

da enti del settore pubblico: vanno comprese in questa voce le eventuali quote di ripianamento di disavanzi patrimoniali, finanziate, rispettivamente, dallo Stato o da enti del settore pubblico (categorie da 15ª a 18ª delle entrate).

8. Alienazione di immobili e diritti reali: comprende gli incassi relativi alla categoria 11ª delle entrate.

9. Altre entrate in conto capitale: comprende gli incassi relativi alla categoria 12ª delle entrate.

C. *Partite finanziarie.*

10. Realizzo di valori mobiliari: corrisponde alla categoria 13ª delle entrate che vanno distinte a seconda della provenienza del flusso finanziario:

da settore statale: si tratta degli incassi conseguenti alla vendita o al rimborso di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

da enti del settore pubblico: si tratta degli incassi conseguenti alla vendita o al rimborso di titoli emessi da enti del settore pubblico;

da altri: comprende le riscossioni realizzate dalla alienazione di valori mobiliari emessi da soggetti non compresi nelle sottoclassifiche precedenti. Nella relazione di commento ai flussi di cassa dovrà essere indicata la parte costituita da smobilizzo di quote di fondi immobiliari o di partecipazioni in società immobiliari.

11. Riscossione di crediti, anticipazioni, accensione di prestiti, assunzione di mutui, ecc.:

da settore statale;

da enti del settore pubblico;

da altri: in queste voci vanno comprese, rispettivamente per i settori di provenienza, le riscossioni contabilizzate nelle categorie 14ª, 19ª, 20ª e 21ª. Dalla categoria 14ª vanno esclusi i prelevamenti dai depositi bancari che vengono rilevati nel prospetto delle disponibilità liquide. Nelle riscossioni da «settore statale» vanno indicati i rimborsi dei depositi effettuati presso la Tesoreria dello Stato ai sensi delle leggi n. 151/1991 e n. 243/1993. Nella sottoclassifica «da altri» devono essere incluse le riscossioni conseguenti alla restituzione dei prestiti concessi agli iscritti.

12. Altre partite finanziarie.

D. *Partite di giro.*

13. Partite di giro: in questa voce sono comprese le riscossioni della categoria 22ª, al netto di quelle già rilevate in altre voci del modello, classificate in base alla provenienza del flusso finanziario.

14. Incassi da regolarizzare: in questa voce vanno indicate tutte le entrate riscosse ma non ancora attribuite ai capitoli competenti.

SPESE

E. *Spese correnti.*

1. Personale:

personale in servizio: comprende i pagamenti per retribuzioni al personale in servizio e per oneri sociali a carico dell'ente, compresi gli eventuali contributi per i fondi integrativi di previdenza per il personale a rapporto di impiego;

indennità di anzianità al personale cessato dal servizio: comprende i trattamenti di fine rapporto pagati nell'anno al proprio personale che cessa dal servizio, compresi nella categoria 15ª.

2. Acquisto di beni e servizi: comprende tutte le indennità ed i compensi erogati agli organi dell'ente di cui alla categoria 1ª, nonché le spese contabilizzate nella categoria 4ª, comprese quelle per la conduzione degli stabili.

3. Trasferimenti passivi:

a settore statale;

al bilancio dello Stato: comprende il trasferimento di contributi riscossi dall'ente per conto dello Stato (contributi per asili nido, ENAOLI, Patronati, ex-GESCAL, ecc.);

a Tesoreria: comprende il trasferimento sui c/c di tesoreria dei contributi destinati al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e al fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/178.

a famiglie;

pensioni o rendite: comprende le spese per prestazioni pensionistiche ai propri iscritti, per pensioni integrative, liquidazioni in capitale o indennità una tantum rendite vitalizie al proprio personale, per rendite da infortunio ai propri iscritti, nonché quelle erogate per conto terzi (Stato, regioni, enti del settore pubblico allargato, ecc.);

altre prestazioni: comprende le spese per prestazioni istituzionali diverse dalle pensioni e dalle rendite, nonché gli eventuali indennizzi (equo indennizzo), ed ogni altro beneficio a carattere sociale ed assistenziale erogato al personale;

ad enti di previdenza: comprende i trasferimenti ad altri enti di previdenza, p.es. riserve matematiche, valori capitali di copertura, contributo di solidarietà all'INPS e versamento all'INPS dei contributi eventualmente riscossi ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995. Nella nota di commento ai flussi di cassa dovrà essere indicato l'ammontare dei contributi versati all'INPS, distinti in base alla tipologia;

ad altri enti del settore pubblico;

ad altri: le ulteriori due sottoclassifiche comprendono trasferimenti passivi, residuali, opportunamente suddivisi per i gruppi di enti indicati.

4. Oneri finanziari: corrisponde alla categoria 7ª delle spese.

5. Poste correttive e compensative delle entrate.

6. Altre spese correnti:

per imposte, tasse e tributi vari: corrisponde alla categoria 8ª delle spese;

spese non classificabili in altre voci: corrisponde alla categoria 10ª delle spese.

F. *Spese in conto capitale.*

7. Costituzione capitali fissi: in questa voce vanno compresi gli acquisti diretti di immobili, quali quelli ad uso strumentale.

8. Altre spese in c/capitale: corrisponde alla categorià 12ª delle spese.

G. *Partite finanziarie.*

9. Acquisto di valori mobiliari: corrisponde alle spese della categoria 13ª, che vanno distinte secondo la destinazione del flusso finanziario nella seguente classificazione:

del settore statale: si tratta dei pagamenti conseguenti all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

di enti del settore pubblico: si tratta dei pagamenti conseguenti all'acquisto di titoli emessi da enti del settore pubblico;

di altri: comprende i pagamenti per l'acquisto di valori mobiliari emessi da soggetti non compresi nelle sottoclassifiche precedenti.

Nella relazione di commento ai flussi di cassa dovrà essere indicata la parte riguardante l'acquisto di fondi immobiliari o di partecipazioni in società immobiliari, per investimenti immobiliari in forma indiretta.

10. Concessione di crediti, anticipazioni, rimborso di prestiti, estinzione di debiti:

a settore statale;

a enti del settore pubblico;

ad altri: in queste voci vanno compresi, rispettivamente per i settori cui sono diretti i flussi finanziari, i pagamenti contabilizzati nelle categorie 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª. Dalla categoria 14ª va esclusa la voce «versamenti in deposito» rilevata nel prospetto delle disponibilità liquide. Nella sottoclassifica «ad altri» devono essere inclusi i pagamenti per la concessione dei prestiti agli iscritti, contabilizzati nella categoria 14ª.

11. Altre partite finanziarie.

H. *Partite di giro.*

12. Partite di giro: in questa sezione sono compresi i pagamenti della categoria 21ª non contabilizzati in altre voci del modello, classificati in base alla destinazione del flusso finanziario.

13. Pagamenti da regolarizzare: in questa voce devono essere compresi tutti i pagamenti effettuati dal tesoriere, ovvero attraverso il canale della tesoreria dello Stato, per i quali non sono stati emessi dall'ente i relativi mandati.

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) Fondo di cassa all'inizio dell'anno: comprende la somma delle giacenze liquide dell'ente presso l'istituto bancario cui è stato affidato il servizio di cassa, di quelle depositate su eventuali altri c\c bancari e postali e, per gli enti inseriti nel sistema di tesoreria unica, le disponibilità sulle contabilità speciali e sui c\c infruttiferi aperti presso la Tesoreria dello Stato e intestati all'ente.

2) Riscossioni: comprende il totale delle riscossioni realizzate nel periodo considerato dalla rilevazione e deve pertanto corrispondere al totale delle entrate (codice S.I.R.G.S.: E00000) del prospetto di rilevazione dei flussi finanziari di cassa.

3) Pagamenti: comprende il totale dei pagamenti effettuati nel periodo considerato dalla rilevazione e deve pertanto corrispondere al totale delle spese (codice S.I.R.G.S.: S00000) del prospetto di rilevazione dei flussi finanziari di cassa.

4) Fondo di cassa alla fine del periodo di riferimento: comprende il totale delle disponibilità liquide dell'ente alla chiusura del periodo di rilevazione dei flussi di cassa e deve risultare pari alla sommatoria del fondo di cassa all'inizio dell'anno + le riscossioni realizzate a tutto il trimestre – i pagamenti effettuati a tutto il trimestre.

Nella nota di commento ai flussi di cassa si chiede vengano indicati i movimenti in entrata ed in uscita effettuati attraverso il canale dei conti correnti postali.

Gli enti inseriti nel sistema di tesoreria unica dovranno inoltre provvedere ad indicare le eventuale voci (riscossioni e\o pagamenti) che determinino una discordanza tra le proprie scritture e quelle della Tesoreria dello Stato.

Considerato infine che gli enti previdenziali effettuano importanti investimenti in valori mobiliari per i propri fini istituzionali, si ritiene necessaria l'indicazione dello stock di valori mobiliari all'inizio dell'esercizio ed alla fine del periodo di rilevazione.

97A8638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.10245.XVJ(1240) del 27 settembre 1997 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta meccanica a tempo e percussione MTSQ M577 A1 per colpi d'artiglieria (rif. n. SR0058)», che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende importare dagli USA, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0410 1.4D; se ne consente il deposito anche assieme ad analoghe spolette classificate nella II categoria.

97A8563

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Opera Pia Juvarra», in Roma

Con decreto ministeriale 26 settembre 1997 la fondazione «Opera Pia», con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della fondazione «Opera Pia Juvarra», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto, allegato all'atto pubblico del 29 luglio 1997, n. di rep. 44782/9946 a rogito del notaio Carlo Cavicchioni.

97A8523

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del presidente dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Milano», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, registato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 324, il sig. Guido Artom è stato nominato presidente dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Milano», con sede in Milano.

97A8562

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 142 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «LENDUE compresse» (mebendazolo) antielmintico polivalente per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, codice fiscale 00779340017.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 12 compresse, A.I.C. n. 101980011;

flacone da 70 compresse, A.I.C. n. 101980050.

Composizione:

principi attivi: mebendazolo micronizzato 240 mg (metil-5-benzoil-2-benzimidazolcarbammato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni: antielmintico polivalente attivo contro: ancylostoma caninum, ancylostoma braziliense, uncinaria stenocephala, toxocara canis toxascaris leonina, toxocara cati, trichuris vulpis, strongyloides stercoralis, taenia spp.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 143 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «LENDUE MAXI compresse» (mebendazolo) antielmintico polivalente per cani di grossa taglia.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, codice fiscale 00779340017.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 8 compresse, A.I.C. n. 101980035;

flacone da 35 compresse, A.I.C. n. 101980047.

Composizione:

principi attivi: mebendazolo micronizzato (metil-5-benzoil-2-benzimidazolcarbammato) 480 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni: antielmintico polivalente attivo contro: ancylostoma caninum, ancylostoma braziliense, uncinaria stenocephala, toxocara canis toxascaris leonina, toxocara cati, trichuris vulpis, strongyloides stercoralis, taenia spp.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 144 del 5 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «LENDUE gocce» (mebendazolo) antielmintico polivalente per cani e gatti, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14, codice fiscale 00779340017.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone contagocce da 12 g, A.I.C. n. 101980023.

Composizione:

principi attivi: mebendazolo micronizzato 12 g (metil-5-benzoil-2-benzimidazolcarbammato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni: antielmintico polivalente attivo contro: ancylostoma caninum, ancylostoma braziliense, uncinaria stenocephala, toxocara canis toxascaris leonina, toxocara cati, trichuris vulpis, strongyloides stercoralis, taenia spp.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 145 del 18 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «ZOOLOBELIN» nella confezione flacone da 50 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

Produttore: Officina farmaceutica consortile FATRO-ATI, sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101855029, contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

2 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 101855017.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 146 del 18 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «CARDOTEK 30» (ivermectina MSD), tavolette masticabili per cani, nelle confezioni astuccio da 6 e 9 tavolette masticabili da 68 mcg, da 136 mcg e da 272 mcg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc., Barceloneta, Portorico, U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia), con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifica apportata:

Validità: la validità della specialità medicinale sopraindicata ora autorizzata è la seguente: 36 mesi.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti aventi la validità precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 147 del 18 settembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBIVAC RABBIA» vaccino inattivato per la profilassi della rabbia (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

100 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101910053, contestualmente alle confezioni sottoindicate, già autorizzate, vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicato:

10 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101910014;

50 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101910026;

1 flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 101910038;

10 flaconi da 10 dosi, A.I.C. n. 101910040.

I lotti già prodotti e riportanti il numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimane in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 148 del 18 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPLIREX 10%», sospensione iniettabile al 10% nella confezione flacone multidose con tappo perforabile dal 200 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile che ha sede al suddetto indirizzo.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102050046, contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 100 ml, A.I.C: n. 102050010.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti, limitatamente alla confezione da 100 ml, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 149 del 18 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «STARTER», emulsione iniettabile, nella confezione multidose, con tappo perforabile, da 100 ml (nuova confezione di specialità per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice ficale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile che ha sede al suddetto indirizzo.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102113038, contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102113014.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti, limitatamente alla confezione da 50 ml, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 150 del 18 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «KANAMUCIL», soluzione iniettabile, nella confezione flacone multidose, con tappo perforabile da 250 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile che ha sede al suddetto indirizzo.

Confezioni e numeri di A.I.C.: alla confezione ora autorizzata viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco riportato:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102084047, contestualmente alle confezioni sottoindicate, già autorizzate, vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102084035;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102084011;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102084023.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti, limitatamente alle confezioni da 10 ml, 100 ml e 500 ml, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzate possono essere mantenute in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 151 del 18 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «TIBIGEL» (tiabendazolo) nella confezione astuccio da 20 e da 48 boli (nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario già autorrizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile che ha sede al suddetto indirizzo.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 20 boli in blister, A.I.C. n. 102118027;

astuccio contenente 48 boli in blister, A.I.C. n. 102118039, contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

astuccio contenente 4 boli in blister, A.I.C. n. 102118015;

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti, limitatamente alla confezione: astuccio da 4 boli, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 152 del 30 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «INTERCEPTOR» registrazione n. 28826 nelle confezioni:

8 e 80 compresse da 2,30 mg;

8 e 80 compresse da 5,75 mg;

8 e 80 compresse da 11,50 mg;

8 e 80 compresse da 23 mg.

Titolare A.I.C.: ditta Ciba-Geigy Greensboro N.C. USA, rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese).

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km. 20,5, codice fiscale 02384400129.

Produttore: Novartis Animal Health US Inc. Greensboro N.C. (USA), con esecuzione di controlli presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Origgio (Varese).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto per uso veterinario in questione vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

80 compresse da 11,5 mg, A.I.C. n. 101139018;

8 compresse da 2,3 mg, A.I.C. n. 101139020

8 compresse da 5,75 mg, A.I.C. n. 101139032;

80 compresse da 5,75 mg, A.I.C. n. 101139044;

80 compresse da 23 mg, A.I.C. n. 101139057;

80 compresse da 2,3 mg, A.I.C. n. 101139069;

8 compresse da 11,5 mg, A.I.C. n. 101139071;

8 compresse da 23 mg, A.I.C. n. 101139083.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 153 del 30 settembre 1997

Specialità medicinali per uso veterinario:

FORTEKOR 5:

14 compresse da 5 mg, A.IC. n. 101962013

28 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 101962025

FORTEKOR 20:

14 compresse da 20 mg, A.IC. n. 101962037

28 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 101962049

LOPATOL 100:

4 compresse, A.I.C. n. 101136051

6 compresse, A.I.C. n. 101136063

8 compresse, A.I.C. n. 101136048

10 compresse, A.I.C. n. 101136075
100 compresse, A.I.C. n. 101136012
LOPATOL 500:
2 compresse, A.I.C. n. 101136024
4 compresse, A.I.C. n. 101136087
40 compresse, A.I.C. n. 101136036
MASTRINAL ASCIUTTA:
4 tubi siringa da 10 ml, registrazione n. 27537
20 tubi siringa da 10 ml, registrazione n. 27537
PROGRAM CANI:
23,1 mg - 6 compresse, A.I.C. n. 100098019
67,8 mg - 6 compresse, A.I.C. n. 100098021
204,9 mg - 6 compresse, A.I.C. n. 100098033
409,8 mg - 6 compresse, A.I.C. n. 100980045
133 mg - 6 ampolle, A.I.C. n. 100098096
23,1 mg - 60 compresse, A.I.C. n. 100098058
67,8 mg - 60 compresse, A.I.C. n. 100098060
204,9 mg - 60 compresse, A.I.C. n. 100098072
409,8 mg - 60 compresse, A.I.C. n. 100098084
133 mg - 60 ampolle, A.I.C. n. 100098108
RESPIROT:
flacone 20 ml, A.I.C. n. 100163020
3 tubi monodose da 5 ml, A.I.C. n. 100168018
VETIMAST:
4 iniettori da 10 g, A.I.C. n. 101135010
20 iniettori da 10 g, A.I.C. n. 101135022
VIOFORMIO SPRAY:
bombola da 160 g, A.I.C. n. 100170012

Titolare A.I.C.: ditta Ciba-Geigy AG - Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese).

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5 - codice fiscale 02384400129.

Produttore: le specialità medicinali per uso veterinario sopra indicate sono ora prodotte:

FORTEKOR 5 e FORTEKOR 20 - Novartis Pharma Canada Inc. Dorval (Canada) con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina farmaceutica Novartis Animal Health di Origgio (Varese);

LOPATOL 100 - LOPATOL 500 e MASTRINAL ASCIUTTA, sia presso Novartis Pharma Stein AG - Svizzera, sia presso Novartis Santé Animale S.A. Hurrigue (Francia);

PROGRAM - RESPIROT e VIOFORMIO SPRAY - Novartis Pharma Stein AG, Svizzera;

VETIMAST sita presso Novartis Pharma Stein AG, Svizzera, sia presso Norbrook Laboratories Ltd, Northen Ireland (U.K.).

Numeri di A.I.C.: alla specialità medicinale MASTRINAL ASCIUTTA vengono attribuiti i nuovi numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna confezione indicata:

4 tubi siringa da 10 ml, A.I.C. n. 101137026
20 tubi siringa da 10 ml, A.I.C. n. 101137014

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 154 del 30 settembre 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario:
RISPOVAL - 1×5 dosi
RISPOVAL RS-BVD - 1×5 dosi
RISPOVAL D-BVD - 1×5 dosi
RISPOVAL IBR - 1×5 dosi 1×25 dosi
IMURESP RAP - 1×1 dose, 1×25 dosi, 1×5 dosi, 12×25 dosi, 5×1 dose.

Titolare A.I.C.: società Smith Kline RIT di Genval (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Smith Kline & French S.p.a. di Milano.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, ss. 156 km 50 - codice fiscale 00192900595.

Produttore: i prodotti sopraindicati saranno ora prodotti, controllati e confezionati nello stabilimento Pfizer Animal Health S.A. di Louvain La Neuve (Belgio).

Denominazione: il prodotto «RISPOVAL» è ora denominato «RISPOVAL R.S.».

Numeri di A.I.C.: ai prodotti medicinali vengono attribuiti o confermati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna confezione indicati:

RISPOVAL R.S. 1×5 dosi, A.I.C. n. 101437010
RISPOVAL RS-BVD 1×5 dosi, A.I.C. n. 101438012
RISPOVAL D-BVD 1×5 dosi, A.I.C. n. 101440016
RISPOVAL IBR:
1×5 dosi, A.I.C. n. 101447011
1×25 dosi, A.I.C. n. 101447023
IMURESP RAP:
1×1 dose, A.I.C. n. 101413058
1×25 dosi, A.I.C. n. 101413021
1×5 dosi, A.I.C. n. 101413045
12×25 dosi, A.I.C. n. 101413019
5×1 dose, A.I.C. n. 101413033

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Decreto n. 155 del 30 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «METACAM 0,5%» soluzione iniettabile per cani, nella confezione fiala da 10 ml - numero di A.I.C. 101977015.

Titolare A.I.C.: società estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta anche presso la Basf Labiana S.A. (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Decreto n. 156 del 30 settembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «KANAPLUS» sospensione iniettabile, nelle confezioni flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101459016 e da 250 ml - A.I.C. n. 101459028.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma strada Manara 5/A codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

Composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione della specialità medicinale sopra indicata ora autorizzata è la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica famaceutica acquisita agli atti.

I lotti della specialità medicinale per uso veterinario già prodotti riportanti la composizione (limitatamente agli eccipienti) precedentemente autorizzate, possono essere mantenute in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Decreto n. 157 del 30 settembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBI-EQUENZA» scatola 1 flacone da 1 dose A.I.C. n. 100232014 e scatola 10 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 100232026.

Titolare A.I.C.: ditta Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via P. Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifica apportata:

Confezionamento: il vaccino sopraindicato è ora confezionato in siringa precaricata da 1 dose.

Numeri di A.I.C.: vengono ora attribuiti alle confezioni i sottoindicati numeri di A.I.C.:

1 siringa precaricata da 1 dose, A.I.C. n. 101938037

10 siringhe precaricate da 1 dose, A.I.C. n. 101938049.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 158 del 18 settembre 1997

Prodotto per uso veterinario «VAIOL-VAC» vaccino vivo liofilizzato contro il difterovaiolo aviare, nella confezione 10 flaconi da 1000 dosi (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di produzione di Maclodio (Brescia), via Molini Emili, 2.

Confezione e numero di A.I.C.: 10 flaconi 1000 dosi, A.I.C. n. 101813020.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 159 del 2 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «ATICOL 20%» (colistina) polvere per uso orale (nuova serie di specialità medicinale per uso veterinario già registrata).

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale 00416510287.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 101823084

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 101823096

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 101823108.

Composizione: principio attivo: colistina solfato 400.000.000 U.I.; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli, bufaletti, suini, volatili, conigli, agnelli, capretti, puledri in lattazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento per via orale delle forme enteriche acute e subacute dei giovani animali sostenute da microorganismi gram-negativi (E. Coli e Salmonelle spp).

Tempi di attesa: carni 48 ore.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 160 del 2 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «EQUIMECTRIN» (ivermectina) pasta per uso orale, per equini.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6/24 - codice fiscale 07472570154.

Produttore: Merck Sharp & Dohme B.V. Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: siringa da 6,42 g, A.I.C. n. 102271018;

Composizione: 100 g di pasta contengono:

principio attivo: ivermectina 1,87 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento ed il controllo dei parassiti interni, inclusi i gastrofili e gli stadi larvali e localizzazione endoarteriosa di strongylus vulgaris negli equini.

Tepi di attesa: 21 giorni.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A8556

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1696,73
ECU	1937,33
Marco tedesco	983,73
Franco francese	293,57
Lira sterlina	2840,84
Fiorino olandese	872,76
Franco belga	47,708
Peseta spagnola	11,644
Corona danese	258,37
Lira irlandese	2545,43
Dracma greca	6,217
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1201,22
Yen giapponese	14,107
Franco svizzero	1206,78
Scellino austriaco	139,76
Corona norvegese	240,84
Corona svedese	226,06
Marco finlandese	327,81
Dollaro australiano	1185,34

97A8700

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio per la gestione del centro di biotecnologie avanzate», in Genova.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio per la gestione del centro di biotecnologie avanzate», con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto.

97A8555

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato «FORCOM (Formazione per la comunicazione - Formation For Communication) Consorzio transnazionale per la ricerca e le applicazioni didattiche delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione», in Roma.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio denominato «FORCOM (Formazione per la comunicazione - Formation For Communication) Consorzio transnazionale per la ricerca e le applicazioni didattiche delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione», con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

97A8557

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio interuniversitario risonanze magnetiche di metalloproteine paramagnetiche», in Firenze.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio interuniversitario risonanze magnetiche di metalloproteine paramagnetiche», con sede in Firenze, e ne è stato approvato lo statuto.

97A8558

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle georisorse (C.I.N.I. Geo), in Roma.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1997, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle georisorse (C.I.N.I. Geo), con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

97A8559

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei commissari liquidatori della società cooperativa «Riserva verde», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al lavoro e previdenza sociale, prot. n. 775 del 2 ottobre 1997, i signori avv. Giorgio Cherubini, dott. Stefano D'Amato e dott. Gianfranco Secchi, sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa «Riserva verde» con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 7 maggio 1987, in sostituzione dei signori dott. Giuseppe Iannone, dott. Giuseppe Miccio e dott. Raffaele Ferrara, dimissionari.

97A8560

Proroga della gestione commissariale della società «Cooperativa agricola della riforma fondiaria», in S. Severo.

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1997 i poteri conferiti al Commissario governativo della società «Cooperativa agricola della riforma fondiaria», con sede in S. Severo (Foggia), sono stati prorogati fino a tutto il mese di novembre 1997.

97A8561

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23514 dell'8 ottobre 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Amc-Sprea, con sede in Castelseprio (Varese) e unità di Castelseprio (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 3 dicembre 1996 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Amc-Sprea, con sede in Castelseprio (Varese) e unità di Castelseprio (Varese), per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto tribunale dell'8 luglio 1996.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23515 dell'8 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Del Favero, con sede in Trento e unità di Trento.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Del Favero, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Del Favero, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23516 dell'8 ottobre 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1997, con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mirogio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e Cortemilia (Cuneo), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995, della ditta S.p.a. SMAE - Divisione di Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione relativa di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SMAE - Divisione di Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1995, della ditta S.p.a. Aster Associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1996, con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aster Associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 19 febbraio 1997;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dall'11 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Feralpi siderurgica, con sede in Brescia e unità di Lonato (Brescia), per il periodo dall'11 maggio 1997 al 10 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1997 con decorrenza 11 maggio 1997;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Policarbo - Gruppo Policarbo, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 3 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Policarbo - Gruppo Policarbo, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Policarbo - Gruppo Policarbo, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23517 dell'8 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unità di Lamezia Terme (Catanzaro).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.p.a. Texmet, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Texmet, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Texmet, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. SA.M.A.C., con sede in Sassari e unità di Sassari.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SA.M.A.C., con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1995 con decorrenza 3 luglio 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SA.M.A.C., con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23518 dell'8 ottobre 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Policarbo Energia - Gruppo Policarbo, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), Milano e Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Policarbo Energia - Gruppo Policarbo, con sede in Milano e unità di Cologno Monzese (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23444 del 1° ottobre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità e uffici di Bologna, unità e uffici di Messina, unità e uffici di Napoli, unità e uffici di Roma.

Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità e uffici di Bologna, unità e uffici di Messina, unità e uffici di Napoli, unità e uffici di Roma, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 24 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, n. 22175/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23445 del 1° ottobre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 marzo 1997 al 18 giugno 1997, della ditta S.p.a. Poldi Allay & C., con sede in Parma e unità di Parma.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

Verifica ispettiva del 18 giugno 1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 23 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Poldi Allay & C., con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 23 marzo 1997 al 18 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1997 con decorrenza 23 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23446 del 1° ottobre 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) - enti centrali e Orbassano (Torino) - stabilimento e ufficio.

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) - enti centrali e Orbassano (Torino) - stabilimento e ufficio, per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino e unità di Bruino (Torino).

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino e unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997;

Vista la nota aziendale n. 348/1997 del 18 giugno 1997 in cui la «Lear» ha comunicato la chiusura dell'unità di Bruino con effetto dal 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23447 del 1° ottobre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 marzo 1997 al 12 marzo 1998, della ditta S.p.a. Crinos Industria Farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e rete di vendita nelle varie provincie di Villa Guardia (Como).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos Industria Farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e rete di vendita nelle varie provincie di Villa Guardia (Como), per il periodo dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 13 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23448 del 1° ottobre 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Barilla alimentari già Giovanni Voiello antico pastificio, con sede in Parma e uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentari già Giovanni Voiello antico pastificio, con sede in Parma e uffici di Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1° luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22689/1-2.

Vista la nota dell'Uplmo di Napoli del 16 settembre 1997;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentari già Giovanni Voiello antico pastificio, con sede in Parma e uffici di Napoli, per il periodo dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23449 del 1° ottobre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.r.l. Virginia, con sede in Riccione (Rimini) e unità di Coriano (Rimini).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Virginia, con sede in Riccione (Rimini) e unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23450 del 1° ottobre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 24 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icot, con sede in Forlì e unità di Forlì e Pesaro, per il periodo dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 24 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23451 del 1° ottobre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23452 del 1° ottobre 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina e unità di Latina, per un massimo di ottantuno dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 aprile 1997 e 10 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 23453 del 1° ottobre 1997, in favore dei cinquantaquattro dipendenti dalla S.p.a. Mondial Frifor, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23454 del 1° ottobre 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso e Carpinone (Isernia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso e Carpinone (Isernia), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23455 del 1° ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 marzo 1997 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in Torino e unità di S. Antonino (Torino).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in Torino e unità di S. Antonino (Torino), per il periodo dal 31 marzo 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1997 con decorrenza 31 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23456 del 1° ottobre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dall'8 febbraio 1996 al 1° marzo 1996, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità di Foggia.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità di Foggia, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 1° marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 8 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23457 del 1° ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Garetto, con sede in Morgex (Aosta) e unità di Morgex (Aosta), per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 1997 al 29 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 novembre 1997 al 29 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23458 del 1° ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Brindisi cantiere c/o Ospedale Nuovo (Brindisi), per un massimo di 4 dipendenti, Catania e cantiere Librino (Catania), per un massimo di 367 dipendenti, Firenze cantiere Osmannoro (Firenze), per un massimo di 18 dipendenti, Frascati cantiere c/o Banca d'Italia (Roma), per un massimo di 4 dipendenti, Livorno cantiere Piombino, per un massimo di 1 dipendente, Milano c/o Fermag e cantiere Ferscalo (Milano), per un massimo di 13 dipendenti, Sassari cantiere istituto De Villa (Sassari), per un massimo di 4 dipendenti, sede di Roma, per un massimo di 17 dipendenti, Siracusa - cantiere Punta Cugno (Siracusa), per un massimo di 5 dipendenti, Trento cantiere Tesero (Trento), per un massimo di 2 dipendenti, Venezia cantiere Fusina Malcontenta (Venezia), per un massimo di 6 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1997 al 10 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 dicembre 1997 al 10 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23459 del 1° ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L'Eleganza, con sede in Mori (Trento) e unità in Mori (Trento), per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1995 all'8 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 settembre 1995 all'8 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23461 del 1° ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 29 gennaio 1997 al 28 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23462 del 1° ottobre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Federgraf, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1994 al 23 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21215 del 26 luglio 1996 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale n. 23481 del 2 ottobre 1997:

1) Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Corciano, località Solomeo (Perugia) e unità di Corciano, località Solomeo (Perugia).

Articolo 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 30 settembre 1996 con effetto dal 4 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Corciano, località Solomeo (Perugia) e unità di Corciano, località Solomeo (Perugia), per il periodo dal 4 luglio 1997 al 3 gennaio 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 3 luglio 1996, n. 2741.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997, con effetto dal 19 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calint, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 19 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) È approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Italforme, con sede in Erchie (Brindisi) e unità di Erchie (Brindisi).

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Italforme, con sede in Erchie (Brindisi) e unità di Erchie (Brindisi), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intevenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Italforme, con sede in Erchie (Brindisi) e unità di Erchie (Brindisi), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23482 del 2 ottobre 1997:

1) Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 83 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1997 al 2 novembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di 317 dipendenti, per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 26 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 agosto 1997 al 25 novembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 settembre 1996, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 23483 del 2 ottobre 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 12 ottobre 1996 al 10 aprile 1997, della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto Vaprio (Cremona), Palermo e Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano).

Parere comitato tecnico del 23 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto Vaprio (Cremona), Palermo e Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 12 ottobre 1996.

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 novembre 1996 al 17 novembre 1997, della ditta S.r.l. I.L.C.E. Impresa lavori costruzioni edilizie - Gruppo Impregilo, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 17 settembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.L.C.E. Impresa lavori costruzioni edilizie - Gruppo Impregilo, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 novembre 1996 al 17 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza 18 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23484 del 2 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 novembre 1993 al 27 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Control cavi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Latina.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Control cavi, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Latina, per il periodo dal 24 novembre 1993 al 27 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998, della ditta S.p.a. ST.I. Arm, con sede in Arezzo e unità di Arezzo.

Articolo 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ST.I. Arm, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 5 luglio 1996, n. 59.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23485 del 2 ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta S.r.l. COS.T.E. Costruzioni telefoniche ed elettriche, con sede in Bari e unità di Capurso (Bari.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. COS.T.E. Costruzioni telefoniche ed elettriche, con sede in Bari e unità di Capurso (Bari), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1997 con decorrenza 5 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23486 del 2 ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Castrovillari (Cosenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con parti-

colare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23487 del 2 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.rc. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Bologna per un massimo di 59 dipendenti, Messina per un massimo di 21 dipendenti, Napoli per un massimo di 6 dipendenti, Perugia per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 43 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 22762/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23488 del 2 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.rc. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Modena, con sede in Modena per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23489 del 2 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sabazia, con sede in Vado Ligure (Savona) e unità di Vado Ligure (Savona) per un massimo di 105 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23490 del 2 ottobre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni, con sede in Livorno e unità di Livorno per un massimo di 122 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A8426

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» e proposta della relativa integrazione al disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere una modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano»

Il terzo comma dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Conegliano» è sostituito per intero dal testo seguente:

«Per l'immissione al consumo del tipo (Refrontolo passito) possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di vetro di capacità 0.35, 0.50, 0.75 litri».

97A8522

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

1) *Prestito obbligazionario 1985/2000 ind. di nominali lire 1.000 mld III em. (UIC 13853):*

dal 1° novembre 1997 è pagabile la cedola n. 25 relativa al semestre maggio 1997/ottobre 1997 nella misura del 2,95%.

2) *Prestito obbligazionario 1992/2000 ind. di nominali lire 1.500 mld. (UIC 37684):*

dal 15 novembre 1997 è pagabile la cedola n. 11 relativa al semestre 15 maggio 1997/14 novembre 1997 nella misura del 3,8% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

3) *Prestito obbligazionario 1994/2004 ind. di nominali lire 1.000 mld. (UIC 50816):*

dal 21 ottobre 1997 è pagabile la cedola n. 15 relativa al trimestre 21 luglio 1997/20 ottobre 1997 nella misura dell'1,8% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le cedole sono pagabili preso le sottoindicate banche:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p..a - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c..r.l. - Credito artigiano S.p.a.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1985/2000 INDICIZZATO III EMISSIONE

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi dei mesi di agosto e settembre 1997, è risultato pari al 5,2025%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1997, è risultato pari al 5,50283%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 5,40272%, pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato allo 0,05 più vicino, del 2,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1997/aprile 1998, scadenza 1° maggio 1998, cedola n. 26, un interesse del 2,65%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventiseiesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 26 (0,265%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 12,94%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1992/2000 INDICIZZATO

Si comunica inoltre che:

a) per il campione dei titoli pubblici di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di agosto e settembre 1997 è risultato pari a 6,317%;

b) per la Lira interbancaria «RIBOR» di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il rendimento considerato pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di agosto e settembre 1997, è risultato pari a 6,8059%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 6,56145% pari al tasso semestrale equivalente del 3,229%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1997/14 maggio 1998, scadenza 15 maggio 1998, cedola n. 12, un interesse del 3,45% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale della cedola n. 12 (0,1035%).

Pertanto, tenuto conto delle maggorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,89%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1994/2004 INDICIZZATO

Il tasso di interesse trimestrale posticipato per la cedola n. 16, pagabile dal 21 gennaio 1998, resta fissato nella misura dell'1,7% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

T= (RIBOR + 1) ^ (0,25) - 1

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

97A8583

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	440.000
	- semestrale	L.	250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	360.000
	- semestrale	L.	200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	92.500
	- semestrale	L.	60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	236.000
	- semestrale	L.	130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	92.000
	- semestrale	L.	59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	231.000
	- semestrale	L.	126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	950.000
	- semestrale	L.	514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
	- annuale	L.	850.000
	- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 3 0 9 7 *

L. 1.500